SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 89**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 65

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1991-15 marzo 1992 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

92A1746

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 17:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni 5%: serie ordinaria trentennale; **5,50%:** serie ordinaria trentennale; **6%:** serie speciale «A.N.A.S.», serie ordinaria trentennale; **7%:** serie speciale «A.N.A.S.», serie ordinaria trentennale; **8%:** serie ordinaria trentennale; **9%:** serie ordinaria trentennale; **10%:** serie ordinaria ventennale, serie ordinaria trentennale; **12%:** serie ordinaria quindicennale; **13,50%:** serie ordinaria quindicennale; **16,50%:** serie ordinaria quindicennale; **17%:** serie ordinaria decennale, serie ordinaria quindicennale; **17,50%:** serie ordinaria decennale, serie ordinaria quindicennale; **18%:** serie ordinaria quindicennale, sorteggiate il 1° aprile 1992.

92A1617

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 1991.

Individuazione dei comuni danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANTO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente interventi in favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Visto l'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, richiamato dal succitato art. 5, comma 7;

Viste le segnalazioni pervenute da varie prefetture relativamente ai danni che si sono prodotti a carico di imprese aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Ritenuto di dover limitare l'indicazione dei comuni che possono beneficiare delle provvidenze di cui al citato art. 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, soltanto a quelli nei quali si sono verificati danni rilevanti alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche a seguito di avversità atmosferiche particolarmente gravi;

Decreta:

Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si applicano nei comuni delle seguenti province danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche sotto indicate:

Provincia di Ancona

Avversità atmosferiche del 9, 10, 13, 14 dicembre 1990:

Fabriano, Castelplanio, Jesi, Rosora, Senigallia, Serra San Quirico.

Provincia di Brescia

Avversità atmosferiche del 7, 8 giugno 1990:

Botticino, Bovezzo, Brescia, Caino, Gavardo, Nave, Odolo, Vallio Terme, Villanuova sul Clisi.

Provincia di Chieti

Avversità atmosferiche del novembre-dicembre 1990:

Atessa, Bucchianico, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Frisa, Guardiagrele, Lanciano, Mozzagrogna, Ortona, Rocca San Giovanni, Schiavi di Abruzzo, Torino di Sangro.

Provincia di Como

Avversità atmosferiche del 27 giugno 1990:

Civate, Valmadera.

Provincia di Frosinone

Avversità atmosferiche del dicembre 1990:

Sora.

Provincia di Gorizia

Avversità atmosferiche del 24 settembre 1990:

Capriva del Friuli, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Romans d'Isonzo, Sagrado, Villesse.

Provincia di L'Aquila

Avversità atmosferiche del 9, 10 dicembre 1990:

Canistro, Carsoli, Civitella Roveto, Scurcola Marsicana, Rocca di Mezzo.

Provincia di Lucca

Avversità atmosferiche del 25 novembre 1990:

Altopascio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Vagli Sotto, Villa Basilica.

Provincia di Macerata

Avversità atmosferiche del novembre-dicembre 1990:

Cessapalombo, Cingoli, Corridonia, Esanatoglia, Fiordimonte, Fiuminata, Gualdo, Montecosaro, Monte San Giusto, Pieve Torina, Porto Recanati, Sarnano, Serrapetrona.

Provincia di Pisa

Avversità atmosferiche del 25 novembre 1990:

Pisa (frazione Marina di Pisa), San Giuliano Terme, Vecchiano (frazione Migliarino).

Provincia di Pistoia

Avversità atmosferiche del 25, 26 novembre 1990:

Chiesina Uzzanese, Monsummano Terme, Pescia, Piteglio, Ponte Buggianese, Uzzano.

Provincia di Pordenone

Avversità atmosferiche del 25, 26 novembre 1990:

Arzene, Brugnera, Cordenons, Fontanafredda, Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio, Vivaro.

Provincia di Rovigo

Avversità atmosferiche dell'8 giugno 1990:

Rovigo (frazioni Boara Polesine e Mardimago), San Martino di Venezze.

Provincia di Teramo

Avversità atmosferiche del novembre-dicembre 1990:

Arsita, Castelli, Crognaleto, Fano Adriano, Martinsicuro, Notaresco, Pietracamela, Tortoreto, Valle Castellana.

Provincia di Udine

Avversità atmosferiche del 25 novembre 1990:

Amaro, Artegna, Cavazzo Carnico, Enemonzo, Gemona del Friuli, Lignano Sabbiadoro, Ovaro, Paularo, Rigolato, Ronchis, Sutrio, Tarcento, Tolmezzo, Verzegnis, Villa Santina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1992
Registro n. 4 Industria, foglio n. 160

92A1745

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 1992.

Modalità di versamento, tramite delega alle aziende di credito, di imposte sul reddito e penalità dovute per la definizione agevolata delle situazioni tributarie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalità di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Visto l'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che agli effetti dell'Irpef e dell'Ilor ammette i contribuenti a presentare dichiarazione integrativa in luogo di quelle omesse, o per rettificare in aumento quelle già presentate;

Visto l'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che consente la definizione delle controversie relative ad infrazioni formali;

Visto l'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che autorizza coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente a presentare apposita istanza per evitare l'applicazione di sopratasse e pene pecuniarie, pagando una somma nei modi e nei termini previsti dagli articoli da 39 a 41;

Visto l'art. 39, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede il sistema del versamento diretto per il pagamento delle imposte sui redditi, delle pene pecuniarie, delle sopratasse, e delle somme dovute a norma dell'art. 57, comma 6, dovute in base a dichiarazione integrativa o ad apposita istanza;

Visti gli articoli 39, comma 2, e 59, comma 1, che stabiliscono i termini e le modalità di versamento delle imposte dovute in base a dichiarazione integrativa;

Visto l'art. 41, comma 2, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale di concerto con il Ministro del tesoro per l'approvazione della modulistica e per la definizione delle modalità di riscossione;

Visto l'art. 1 della legge 2 maggio 1976, n. 160, che prevede l'applicazione, a carico delle aziende di credito, di una penale del 2% giornaliero nel caso di ritardato versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato delle somme ricevute;

Visto l'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, che stabilisce l'importo minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito e riduce allo 0,50 per cento la misura della penale a carico delle aziende di credito se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, che proroga alcuni termini di versamento;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1992, con il quale all'art. 4 si fissano taluni termini di versamento;

Ritenuta la necessità di predisporre una nuova modulistica per il versamento delle entrate di cui ai citati articoli della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Decreta:

Art. 1.

Sono regolati dalle disposizioni del presente decreto i versamenti:

1) delle imposte Irpef e Ilor dovute in base a dichiarazione integrativa, come disposto dagli articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

2) delle somme dovute per la definizione di controversie aventi per oggetto pene pecuniarie e sopratasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, dovute in base a dichiarazione integrativa, come disposto dall'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

3) delle somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, ai sensi dell'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per evitare l'applicazione di sopratasse e pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

Art. 2.

Per il versamento delle somme indicate all'art. 1, è approvato il modello di attestazione di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Detta attestazione, predisposta con una grafica di colore verde, deve essere redatta in almeno tre copie, delle quali la prima deve essere trattenuta dalla azienda di credito, mentre la seconda e la terza devono essere rilasciate al contribuente. Questi conserverà per propria documentazione uno degli attestati, mentre allegherà l'altro alla dichiarazione integrativa.

Gli attestati relativi ai versamenti successivi al primo devono essere trattenuti dal contribuente.

I modelli di cui all'allegato 1 devono essere forniti dall'azienda di credito unitamente al foglio delle avvertenze per la compilazione della delega, che fanno parte integrante del modello.

Art. 3.

I contribuenti tenuti a corrispondere le imposte sui redditi in tre rate, a norma dell'art. 39, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono utilizzare i seguenti codici tributo:

21, denominato: «Irpef in base a dichiarazione integrativa (art. 39, comma 2, legge n. 413/1991)»;

22, denominato: «Ilor in base a dichiarazione integrativa (art. 39, comma 2, legge n. 413/1991)».

I contribuenti che a norma dell'art. 59 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, hanno la facoltà di versare le imposte in un massimo di cinque anni, devono effettuare il versamento, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 gennaio 1992, in rate semestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 20 maggio 1992 e le altre nei mesi di ottobre 1992 e di aprile e ottobre degli anni dal 1993 al 1996, utilizzando i seguenti codici tributo:

23, denominato: «Irpef in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria (art. 59, comma 1, legge n. 413/1991)»;

24, denominato: «Ilor in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria (art. 59, comma 1, legge n. 413/1991)».

Per il versamento delle pene pecuniarie e delle sopratasse di cui all'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

25, denominato: «Pene pecuniarie e sopratasse dovute dai soggetti all'Irpef (art. 35, legge n. 413/1991)»;

26, denominato: «Pene pecuniarie e sopratasse dovute da società di persone (art. 35, legge n. 413/1991)».

Le somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, ai sensi dell'art. 57, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono utilizzare il seguente codice tributo:

27, denominato: «Somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente (art. 57, comma 6, legge n. 413/1991)».

Art. 4.

I versamenti di cui all'articolo precedente, ad esclusione di quelli relativi ai codici tributo 23 e 24, vanno effettuati alle rispettive scadenze previste dalle vigenti disposizioni, in tre rate uguali, di cui la prima entro il 20 maggio 1992 e le altre nei mesi di luglio 1992 e 1993.

Quando la dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche o l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente sono presentate da eredi di contribuenti, gli eredi stessi devono corrispondere il 40% degli importi dovuti entro il 30 settembre 1992 e la differenza in due rate uguali nei mesi di gennaio e settembre 1993.

Art. 5.

Ai fini dei versamenti di cui all'art. 1, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito indicate nell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Le aziende di credito non devono accettare deleghe il cui importo, per ciascuna imposta e per ciascun titolo, sia inferiore a L. 4.000. La commissione compete separatamente per ciascuna delle operazioni incluse nella delega medesima.

La delega deve essere conferita alle rispettive scadenze previste dalle vigenti disposizioni. Le aziende di credito devono accettare i versamenti anche tardivamente, ma non oltre il mese successivo a ciascuna scadenza, salva l'applicazione a carico dei contribuenti, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento.

Art. 6.

Il versamento delle somme di cui all'art. 1, al netto delle commissioni spettanti, deve essere eseguito dalle aziende di credito, sui competenti capitoli di bilancio, con le modalità di cui ai commi successivi.

Per le operazioni eseguite sul territorio nazionale, ad esclusione della regione siciliana, le aziende ed istituti di credito devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124/T, le somme ricevute a titolo di Irpef e di Ilor, le somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente e le pene pecuniarie e sopratasse dovute in sede di presentazione di dichiarazione integrativa, a norma dell'art. 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fermo per queste ultime il versamento al cap. 2326 di una quota pari al 20% del gettito.

Per le operazioni eseguite sul territorio della regione siciliana, le aziende ed istituti di credito devono:

a) versare all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, utilizzando la distinta di versamento mod. 20/sc, le somme ricevute a titolo di Irpef, le somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente e le pene pecuniarie e sopratasse dovute dai soggetti all'Irpef, al netto della quota del 20% da versare secondo le indicazioni di cui al punto *b*); per quanto riguarda l'Ilor e le pene pecuniarie e sopratasse dovute dalle società di persone, va versata all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana una quota pari al 12,60% del gettito al netto, per quanto riguarda le sanzioni, della quota del 20% da versare secondo le indicazioni di cui al punto *b)*;

b) versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con le modalità di cui al comma 2, l'87,40% delle somme ricevute a titolo di Ilor, nonché una quota pari al 20% delle pene pecuniarie e sopratasse versate dai soggetti all'Irpef e dalle società di persone ed equiparate, che deve affluire al cap. 2326 del bilancio dello Stato.

Gli importi risultanti dall'attribuzione percentuale dell'Ilor allo Stato ed alla regione Sicilia devono essere arrotondati per eccesso o per difetto alle cinque lire.

All'atto del versamento le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e gli uffici provinciali della cassa regionale siciliana rilasciano all'azienda di credito le quietanze relative agli avvenuti versamenti. e un estratto di esse.

A ciascun versamento deve essere unita la relativa distinta mod. 124/T o mod. 20/sc, contenente l'indicazione del capo, capitolo, articolo di entrata e dell'apposito «codice versante», recante il preventivo visto della competente ragioneria provinciale dello Stato.

Art. 7.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati.

I dati relativi a tutte le operazioni eseguite per deleghe ricevute dal 1° aprile 1992 al 31 ottobre 1992 devono essere registrati su un supporto magnetico che deve pervenire al centro informativo del Servizio centrale della riscossione entro il successivo mese di novembre 1992; il supporto magnetico relativo alle operazioni eseguite per deleghe ricevute dal 1° novembre 1992 al 31 agosto 1993 deve pervenire entro il mese di ottobre 1993; i supporti magnetici relativi alle operazioni eseguite in ciascuno degli anni dal 1° settembre 1993 al 30 novembre 1994, dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995 e dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996 devono pervenire, ciascuno, entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

I dati da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 2 al presente decreto.

Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono comunicare al centro informativo del Servizio centrale della riscossione, nonché alla ragioneria provinciale competente per territorio, almeno venti giorni prima della data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo desunto dal «Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale», gestito dall'Associazione bancaria italiana, le sedi delle dipendenze capofila distinte per provincia, con la relativa codifica, nonché i dati identificativi degli enti incaricati della consegna dei supporti.

Le predette aziende, e quelle che attualmente già svolgono il servizio, devono comunicare all'indicato centro informativo le variazioni intervenute nella designazione sia delle proprie dipendenze capofila con la relativa codifica, sia degli enti incaricati della consegna dei supporti, almeno venti giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.

Art. 8.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione esegue sui supporti magnetici di cui all'art. 7 controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonché la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 al presente decreto.

I dati acquisiti secondo le modalità descritte al comma precedente sono utilizzati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ai fini della liquidazione delle dichiarazioni integrative dei redditi.

Art. 9.

Il sistema informativo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, trasmette al centro informativo del Servizio centrale della riscossione del Ministero delle finanze, su supporto magnetico, i dati delle quiestanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e dagli uffici provinciali della cassa regionale siciliana a fronte dei versamenti delle aziende di credito di cui all'art. 6. I dati delle quietanze devono pervenire con cadenza mensile.

Il contenuto informativo dei supporti magnetici è stabilito nell'allegato 3.

Sulla base dei supporti di cui al precedente art. 7 e dei dati di cui ai commi precedenti il centro informativo del Servizio centrale della riscossione esegue controlli intesi a verificare:

a) che quanto dichiarato dall'azienda di credito come versato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o al competente ufficio provinciale della cassa regionale siciliana risulti corrispondente ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato;

b) che il versamento sia effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento delle deleghe, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13;

c) che la commissione trattenuta dalle aziende di credito sia nei limiti previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione, eseguiti i controlli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma precedente, fornisce al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette i dati dei versamenti dei contribuenti forniti dalle aziende di credito per gli adempimenti previsti dall'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione, sulla base dei dati di cui al precedente art. 7, verifica che gli importi e le date relativi ai pagamenti di imposta mediante delega comunicati dalle aziende di credito coincidono con quelli indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi e controllate dagli uffici delle imposte dirette e dai centri di servizio in sede di applicazione dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui dati sono registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria.

I controlli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 vengono effettuati sulla base delle quietanze emesse dalle sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato e, per le operazioni effettuate nel territorio della regione siciliana, dagli uffici provinciali della cassa regionale siciliana.

Le discordanze evidenziate dai controlli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 e dal controllo di cui al comma 5 del presente articolo devono essere segnalate alle intendenze di finanza competenti territorialmente.

Le intendenze di finanza, espletati i controlli relativi alle segnalazioni di cui al comma precedente, comunicano:

al centro informativo del Servizio centrale della riscossione, gli esiti delle verifiche sulle aziende di credito e gli eventuali provvedimenti emanati a carico delle stesse;

al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, gli esiti delle verifiche e dei provvedimenti da emanare a carico dei contribuenti.

Art. 10.

Sulla base delle segnalazioni di cui al precedente art. 9 l'intendenza di finanza interessa l'azienda di credito e l'ufficio tributario competente per domicilio fiscale del contribuente.

Nei casi in cui risultino somme versate in meno da parte dell'azienda di credito, l'intendenza di finanza invita la stessa a corrispondere dette somme alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o, per le operazioni effettuate in Sicilia, ai competenti uffici provinciali della cassa regionale siciliana, dandone comunicazione alla competente ragioneria provinciale dello Stato.

In caso di necessità, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito.

Art. 11.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO 1/1

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di Credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA	PROVINCIA (sigla)

Attesta che con delega irrevocabile conferitale in data odierna ai sensi delle vigenti leggi ha ricevuto da:

COGNOME DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)	STATO CIVILE (a)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)		
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a titolo di:

IRPEF dovuta in base a dichiarazione integrativa (Artt. 32 e seguenti - L. 413/91)

CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO	
	LIRE .000		LIRE .000	TOTALE LIRE .000 A

ILOR dovuta in base a dichiarazione integrativa (Artt. 32 e seguenti - L. 413/91)

CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO	
	LIRE .000		LIRE .000	TOTALE LIRE .000 B

PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE dovute ai sensi dell'art. 35 - L. 413/91

CODICE

PER UN IMPORTO DI ______________ LIRE .000 C

PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO (A + B + C) DI

LIRE ______________ (in lettere) LIRE .000 (in cifre)

SOMME DOVUTE IN BASE AD ISTANZA EX ART. 57, comma 6 - L. 413/91

CODICE IMPORTO

LIRE ______________ (in lettere) LIRE .000 (in cifre)

che si impegna a versare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nei termini previsti dalle vigenti leggi.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è destinata la dichiarazione o l'istanza)	
PROVINCIA (sigla)	Centro di Servizio o Ufficio Imposte Dirette di:

DATA	CODICE BANCA	
	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
giorno mese anno		

(Indicazione e sottoscrizione dell'Azienda di Credito)

PER L'AZIENDA DI CREDITO

ALLEGATO 1/2

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di Credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

Attesta che con delega irrevocabile conferitale in data odierna ai sensi delle vigenti leggi ha ricevuto da:

COGNOME DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	SESSO (M o F)	STATO CIVILE

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO

ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a titolo di:

IRPEF dovuta in base a dichiarazione integrativa (Artt. 32 e seguenti - L. 413/91)

CODICE ___ IMPORTO LIRE .000 CODICE ___ IMPORTO LIRE .000 TOTALE LIRE .000 A

ILOR dovuta in base a dichiarazione integrativa (Artt. 32 e seguenti - L. 413/91)

CODICE ___ IMPORTO LIRE .000 CODICE ___ IMPORTO LIRE .000 TOTALE LIRE .000 B

PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE dovute ai sensi dell'art. 35 - L. 413/91

CODICE ___ PER UN IMPORTO DI ______ LIRE .000 C

PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO (A + B + C) DI

LIRE ______ (in lettere) LIRE .000 (in cifre)

SOMME DOVUTE IN BASE AD ISTANZA EX ART. 57, comma 6 - L. 413/91

CODICE ___ IMPORTO LIRE ______ (in lettere) LIRE .000 (in cifre)

che si impegna a versare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nei termini previsti dalle vigenti leggi.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è destinata la dichiarazione o l'istanza)	
PROVINCIA (sigla)	Centro di Servizio o Ufficio Imposte Dirette di

DATA (giorno mese anno)	CODICE BANCA: CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

(Indicazione e sottoscrizione dell'Azienda di Credito)

PER IL CONTRIBUENTE (da allegare alla dichiarazione integrativa o all'istanza)

ALLEGATO 1/3

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di Credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA	PROVINCIA (sigla)

Attesta che con delega irrevocabile conferitale in data odierna ai sensi delle vigenti leggi ha ricevuto da:

COGNOME DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA giorno mese anno	SESSO (M o F)	STATO CIVILE

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO

ordine di pagare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a titolo di:

IRPEF dovuta in base a dichiarazione integrativa (Artt. 32 e seguenti - L. 413/91)

CODICE IMPORTO CODICE IMPORTO

LIRE .000 LIRE .000 TOTALE LIRE .000 A

ILOR dovuta in base a dichiarazione integrativa (Artt. 32 e seguenti - L. 413/91)

CODICE IMPORTO CODICE IMPORTO

LIRE .000 LIRE .000 TOTALE LIRE .000 B

PENE PECUNIARIE E SOPRATTASSE dovute ai sensi dell'art. 35 - L. 413/91

CODICE

PER UN IMPORTO DI ______________________ LIRE .000 C

PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO (A + B + C) DI

LIRE (in lettere) LIRE .000 (in cifre)

SOMME DOVUTE IN BASE AD ISTANZA EX ART. 57, comma 6 - L. 413/91

CODICE IMPORTO

LIRE (in lettere) LIRE .000 (in cifre)

che si impegna a versare alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nei termini previsti dalle vigenti leggi.

CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DELLE IMPOSTE (cui è destinata la dichiarazione o l'istanza)	
PROVINCIA (sigla)	Centro di Servizio o Ufficio Imposte Dirette di:

DATA giorno mese anno	CODICE BANCA: CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

....
(Indicazione e sottoscrizione dell'Azienda di Credito)

PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 1/4

ED. 1992

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA

Questa delega deve essere utilizzata per il pagamento

1) delle imposte Irpef, Ilor e delle somme dovute per la definizione di controversie aventi per oggetto pene pecuniarie e sopratasse relative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, dovute in base a dichiarazione integrativa, come disposto dagli articoli 32 e seguenti e 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

2) delle somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente, ai sensi dell'articolo 57, c. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per evitare l'applicazione di sopratasse e pene pecuniarie previste ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

Ove siano dovuti gli interessi, gli stessi vanno versati cumulativamente all'imposta.

In particolare, si richiama l'attenzione sulla necessità di riportare in maniera chiara e precisa l'indicazione del codice fiscale allo scopo di consentire l'esatta attribuzione dell'eseguito versamento; si ricorda, comunque, che l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale comporta l'applicazione di rilevanti pene pecuniarie.

Uguale attenzione va adottata nell'indicazione della data del pagamento, che deve necessariamente coincidere con la data di effettuazione dell'operazione di versamento.

Qualora il versamento è effettuato per conto di persone decedute, di persone legalmente incapaci e di figli minori, la presente delega deve essere compilata riportando il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto per cui si effettua il versamento.

I numeri di codice da riportare nella casella dello stato civile sono indicati nella tabella sottostante.

a) TABELLA DEI CODICI DELLO STATO CIVILE

CODICE	STATO CIVILE	CODICE	STATO CIVILE
1	CELIBE/NUBILE	5	DIVORZIATO/A
2	CONIUGATO/A	6	DECEDUTO/A
3	VEDOVO/A	7	TUTELATO/A
4	SEPARATO/A	8	FIGLIO/A MINORE

È necessario riportare il numero di codice e la descrizione dell'imposta che si intende versare, come dalla tabella che segue.

b) TABELLA DEI CODICI DELLE IMPOSTE

CODICE	DESCRIZIONE
21	Irpef in base a dichiarazione integrativa (art. 39, c. 2, L. 413/91)
22	Ilor in base a dichiarazione integrativa (art. 39 c. 2, L. 413/91)
23	Irpef in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria (art. 59, c. 1, L. 413/91)
24	Ilor in base a dichiarazione integrativa, rateazione straordinaria (art. 59, c. 1, L. 413/91)
25	Pene pecuniarie e sopratasse dovute dai soggetti all'Irpef (art. 35 L. 413/91)
26	Pene pecuniarie e sopratasse dovute da società di persone (art. 35 L. 413/91)
27	Somme dovute da coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente (art. 57, c. 6, L. 413/91)

Il contribuente deve conservare per propria documentazione uno degli attestati rilasciati dall'azienda di credito, mentre allegherà l'altro alla dichiarazione.

Gli attestati relativi ai versamenti successivi al primo devono essere trattenuti dal contribuente.

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE.

I supporti predisposti dalle aziende di credito ai sensi dell'art. 7 del presente decreto e sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti ed i dati dei versamenti effettuati dalle aziende di credito, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250 b.p.i.;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD;

oppure nastri a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 38000;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

La lunghezza del record fisico deve essere di 7500 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 records logici.

Non è ammessa la presenza di label (standard o non standard).

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

destinatario: Centro informativo del Servizio centrale della riscossione, via Carucci, 99 - 00143 Roma;

azienda o ente: descrizione in chiaro della denominazione dell'azienda o ente che ha predisposto il supporto;

densità di registrazione: 1600 oppure 6250 b.p.i. oppure 38000 b.p.i.;

data di scadenza;

numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative alla scadenza considerata;

numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; tutti i dati relativi agli ordini di pagamento ricevuti e ai conseguenti versamenti Irpef e Ilor dovute in base a dichiarazione integrativa, pene pecuniarie e soprattasse, somme dovute in base ad istanza costituiscono la «Unità di registrazione» e pertanto devono essere necessariamente registrati sulla medesima bobina.

Non è consentito il frazionamento delle «Unità di registrazione» di una medesima azienda su diverse bobine.

L'azienda o ente che produce i supporti deve condensare i dati su un numero minimo di bobine, compatibilmente con quanto sopra precisato.

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi records lunghi 150 caratteri:

1) Record-versamento (tipo record = 1);

2) Record-versamento-Sicilia (tipo record = 3), sostituisce il record-versamento per le operazioni effettuate nella regione Sicilia;

3) Record-riscossione «contabile» (tipo record = 2), Irpef, Ilor, pene pecuniarie e soprattasse, somme dovute ad istanza;

4) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica» del soggetto presente nella delega (tipo record = 4);

5) Record-riscossione «dati identificativi di società» per le deleghe presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche (tipo record = 5).

I records di cui ai punti 4) e 5) devono essere registrati per tutti i numeri di codice fiscale presenti nei records-riscossione contabile, che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976.

A) *Contenuto della «Unità di registrazione»*

Le singole «Unità di registrazione» devono essere disposte sul «file» per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati):

codice azienda/progressivo U.R./progressivo delega/tipo record;

il progressivo «Unità di registrazione» (U.R.) vale 1 per la prima «Unità di registrazione» di ciascuna azienda di credito inserita nel file e si incrementa di una unità per ogni successiva «Unità di registrazione».

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente l'«Unità di registrazione», per ciascun campo, in parentesi vengono forniti nell'ordine:

posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) Record-versamento: contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di versamento (Irpef e Ilor dovute in base a dichiarazioni integrative ai sensi degli articoli 32 e seguenti, legge n. 413/91, pene pecuniarie e soprattasse ai sensi dell'art. 35, legge n. 413/91, somme dovute in base ad istanza ex art. 57, comma 6, legge n. 413/91) effettuate presso la competente tesoreria provinciale dello Stato, ad esclusione delle operazioni di versamento eseguite nella regione siciliana:

a) codice azienda (1-4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) progressivo di «Unità di registrazione» (5-8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata;

c) progressivo di delega (9-14, 6, D.E.): vale zero;

d) tipo di record (15-15, 1, D.E.): vale 1;

e) codice dipendenza capofila (16-19, 4, D.E.): codice identificativo della dipendenza capofila che ha effettuato i versamenti;

f) codice tesoreria (20-22, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale sono stati effettuati i versamenti;

g) data dei versamenti (23-28, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno, indica la data liberatoria per l'azienda. È quella trascritta nelle quietanze rilasciate dalla tesoreria provinciale dello Stato;

h) numero di quietanza Irpef (29-34, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento Irpef dovuta in base a dichiarazione integrativa rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

i) importo Irpef versato (35-47, 13, D.E.): importo del versamento effettuato dall'azienda di credito, al netto della commissione spettante, espresso in lire,

l) numero di quietanza Ilor (48-53, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento Ilor dovuta in base a dichiarazione integrativa rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

m) importo Ilor versato (54-66, 13, D.E.): importo del versamento effettuato dall'azienda di credito, al netto della commissione spettante, espresso in lire;

n) numero di quietanza pene pecuniarie e soprattasse (20%) (67-72, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento del 20% delle pene pecuniarie e soprattasse dovute ai sensi dell'art. 35, legge n. 413/91, rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

o) numero di quietanza pene pecuniarie e soprattasse (80%) (73-78, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento dell'80% delle pene pecuniarie e soprattasse dovute ai sensi dell'art. 35, legge n. 413/91, rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

p) importo pene pecuniarie e soprattasse (79-91, 13, D.E.): importo totale del versamento effettuato dall'azienda di credito, al netto della commissione spettante, espresso in lire;

q) numero di quietanza somme dovute in base ad istanza (92-97, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento delle somme dovute in base ad istanza ex art. 57, comma 6, legge n. 413/91, rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

r) importo somme dovute in base ad istanza ex art. 57 (98-110, 13, D.E.): importo del versamento effettuato dall'azienda di credito, al netto della commissione spettante, espresso in lire;

s) numero di deleghe (111-116, 6, D.E.): numero di deleghe a fronte delle quali sono stati effettuati i versamenti Irpef, Ilor, pene pecuniarie e soprattasse e delle somme dovute in base ad istanza. Questo valore deve coincidere con il numero di record-riscossione che seguono il presente record-versamento. Vale zero per i versamenti compensativi effettuati a fronte di versamenti carenti;

t) numero dei records anagrafici (117-122, 6, D.E.): numero dei records anagrafici inseriti nella «Unità di registrazione»;

u) filler (123-150, 28, D.E.): vale sempre zero.

2) Record-versamento Sicilia: sostituisce il record-versamento (tipo record = 1): contiene i dati relativi alle operazioni di versamento effettuate nella regione Sicilia:

a) codice azienda (1-4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) progressivo di «Unità di registrazione» (5-8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata;

c) progressivo di delega (9-14, 6, D.E.): vale zero;

d) tipo di record (15-15, 1, D.E.): vale 3;

e) codice dipendenza capofila (16-19, 4, D.E.): codice identificativo della dipendenza capofila che ha effettuato i versamenti;

f) codice tesoreria (20-22, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale sono stati effettuati i competenti versamenti;

g) codice ufficio (23-25, 3, D.E.): codice identificativo dell'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana presso la quale sono stati effettuati i competenti versamenti;

h) data dei versamenti (26-31, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno, indica la data liberatoria per l'azienda. È quella trascritta nelle quietanze rilasciate dalla tesoreria provinciale dello Stato. Vale zero per i versamenti Irpef dovuta in base a dichiarazione integrativa e delle somme dovute in base ad istanza;

i) data dei versamenti (32-37, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno, indica la data liberatoria per l'azienda. È quella trascritta nelle quietanze rilasciate dall'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana;

l) numero di quietanza Irpef (38-43, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento Irpef dovuta in base a dichiarazione integrativa, rilasciata dall'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana;

m) importo Irpef versato (44-56, 13, D.E.): importo del versamento effettuato dall'azienda di credito, all'ufficio della cassa regionale siciliana al netto della commissione spettante, espresso in lire;

n) numero di quietanza Ilor (tesoreria provinciale dello Stato) (57-62, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento Ilor dovuta in base a dichiarazione integrativa rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato per la quota spettante;

o) numero di quietanza Ilor (cassa regionale siciliana) (63-68, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento Ilor dovuta in base a dichiarazione integrativa rilasciata dall'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana per la quota spettante;

p) importo Ilor versato (69-81, 13, D.E.): importo totale del versamento effettuato dall'azienda di credito, al netto della commissione spettante, espresso in lire;

q) numero quietanza pene pecuniarie e soprattasse (20%) (82-87, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento pene pecuniarie e soprattasse rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato a fronte del versamento del 20% delle soprattasse;

r) numero di quietanza pene pecuniarie e soprattasse (Stato) (88-93, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento pene pecuniarie e soprattasse rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato a fronte del versamento relativo all'87,40% delle soprattasse. Vale zero per versamenti delle pene pecuniarie e soprattasse dovute dai soggetti all'Irpef;

s) numero di quietanza pene pecuniarie e soprattasse (regione Sicilia) (94-99, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento pene pecuniarie e soprattasse rilasciata dall'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana a fronte del versamento relativo al 12,60% delle soprattasse;

t) importo pene pecuniarie e soprattasse (100-112, 13, D.E.): importo totale del versamento effettuato dall'azienda di credito, al netto della commissione spettante, espresso in lire;

u) numero di quietanza somme dovute in base ad istanza (113-118, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento delle somme dovute in base ad istanza ex art. 57, comma 6, legge n. 413/91, rilasciata dalla cassa regionale siciliana;

v) importo somme dovute in base ad istanza (119-131, 13, D.E.): importo del versamento effettuato dall'azienda di credito, al netto della commissione spettante, espresso in lire;

w) numero di deleghe (132-137, 6, D.E.): numero di deleghe a fronte delle quali sono stati effettuati i versamenti Irpef, Ilor, pene pecuniarie e soprattasse e delle somme dovute in base ad istanza. Questo valore deve coincidere con il numero di record riscossione che seguono il presente record-versamento-Sicilia. Vale zero per i versamenti compensativi effettuati a fronte di versamenti carenti;

x) numero records anagrafici (138-143, 6, D.E.): numero dei records anagrafici inseriti nell'«Unità di registrazione»;

y) filler (144-150, 7, D.E.): vale sempre zero.

3) Record-riscossione contabile: contiene i dati relativi a ciascuna delega di pagamento Irpef, Ilor, pene pecuniarie e soprattasse e somme dovute in base ad istanza ex art. 57, segue sempre il record-versamento (tipo record 1) o, per le operazioni effettuate nella regione siciliana, il record-versamento-Sicilia (tipo record 3):

a) codice azienda (1-4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) progressivo di «Unità di registrazione» (5-8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata;

c) progressivo di delega (9-14, 6, D.E.): numero progressivo di delega nell'ambito della stessa unità di registrazione. Vale 1 per la prima delega e si incrementa di un'unità per ogni successiva delega;

d) tipo di record (15-15, 1, D.E.): vale 2;

e) codice dipendenza delegata (16-19, 4, D.E.): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega;

f) data della delega (20-25, 6, D.E.): è la data, espressa in giorno, mese ed anno, in cui l'azienda ha ricevuto la delega;

g) codice fiscale (26-41, 16, A.N.): codice fiscale del contribuente. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano e impostare con zeri i primi cinque caratteri del campo;

h) stato civile (42-42, 1, D.E.): è il codice riportato nelle deleghe;

i) importo Irpef (43-50, 8, D.E.): importo Irpef dovuta in base a dichiarazione integrativa a rateazione normale indicato nella delega di pagamento. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

l) importo Irpef (51-58, 8, D.E.): importo Irpef dovuta in base a dichiarazione integrativa a rateazione straordinaria indicato nella delega di pagamento. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

m) importo Ilor (59-66, 8, D.E.): importo Ilor dovuta in base a dichiarazione integrativa a rateazione normale indicato nella delega di pagamento. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

n) importo Ilor (67-74, 8, D.E.): importo Ilor dovuta in base a dichiarazione integrativa a rateazione straordinaria indicato nella delega di pagamento. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

o) codice del versamento pene pecuniarie e soprattasse (75-76, 2, D.E.): vale:

25 - pene pecuniarie e soprattasse dovute dai soggetti all'Irpef;
26 - pene pecuniarie e soprattasse dovute da società di persone;

p) importo pene pecuniarie e soprattasse (77-84, 8, D.E.): importo pene pecuniarie e soprattasse indicato nella delega di pagamento. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

q) importo complessivo versato (85-92, 8, D.E.): importo complessivo (Irpef, Ilor e pene pecuniarie) indicato nella delega di pagamento. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

r) importo somme dovute in base ad istanza (93-100, 8, D.E.): importo somme dovute in base ad istanza ex art. 57, comma 6, legge n. 413/91, indicato nella delega di pagamento. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

s) provincia (101-102, 2, A): sigla della provincia dove ha sede il centro di servizio o l'ufficio finanziario delle imposte dirette al quale è destinata la dichiarazione dei redditi;

t) ufficio imposte (103-125, 23, A): denominazione dell'ufficio finanziario delle imposte dirette al quale è destinata la dichiarazione dei redditi;

u) filler (126-150, 25, D.E.): vale sempre zero.

4) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica»: *contiene* dati anagrafici della persona fisica presente nella delega:

a) codice azienda (1-4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) progressivo di «Unità di registrazione» (5-8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata;

c) progressivo di delega (9-14, 6, D.E.): assume il valore del record «riscossione-contabile» cui il record riscossione-anagrafico si riferisce;

d) tipo di record (15-15, 1, D.E.): vale 4;

e) cognome del soggetto della delega (16-39, 24, A);

f) nome del soggetto della delega (40-59, 20, A);

g) sesso (60-60, 1, A): vale M o F;

h) data di nascita (61-66, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno;

i) comune di nascita (67-91, 25, A);

l) provincia di nascita (92-93, 2, A): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

m) filler (94-150, 57, D.E.): vale sempre zero.

5) Record-riscossione «dati identificativi di società»: contiene i dati identificativi della società o associazione che ha conferito la delega:

a) codice azienda (1-4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) progressivo di «Unità di registrazione» (5-8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata;

c) progressivo di delega (9-14, 6, D.E): assume il valore del record «riscossione-contabile» cui il record riscossione-anagrafico si riferisce;

d) tipo di record (15-15, 1, D E.): vale 5;

e) ragione sociale (16-75, 60, A.N.);

f) comune del domicilio fiscale (76-100, 25, A);

g) provincia del domicilio fiscale (101-102, 2, A);

h) filler (103-150, 47, D E.): vale sempre zero.

6) Contenuto di ciascun supporto magnetico: l'insieme delle unità di registrazione contenute in ciascun supporto magnetico, sia che detto insieme costituisca l'intero «file» o parte di esso, deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) filler (1-4, 4, D.E.): vale zero;

b) codice centro (5-8, 4, D E.): codice del centro di elaborazione dati che ha prodotto il supporto;

c) progressivo d'invio (9-9, 1, D E.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito di richiesta da parte del centro informativo che ne ha evidenziato gli errori.

Non sono ammessi nastri integrativi ma su richiesta del centro informativo dovrà essere nuovamente inviato tutto il file opportunamente corretto;

d) data di scadenza (10-15, 6, D E.): è la data, espressa in giorno, mese ed anno relativa alla scadenza. Vale:

301192;
311093;
310195;
310196;
310197;

e) numero bobine (16-17, 2, D.E.): numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle deleghe relative alla scadenza considerata;

f) numero di ordine di bobina (18-19, 2, D.E.): numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata;

g) numero di deleghe contenenti imposta Irpef (20-26, 7, D.E.);

h) numero di deleghe contenenti imposta Ilor (27-33, 7, D.E.);

i) numero di deleghe contenenti pene pecuniarie e soprattasse (30-40, 7, D.E.);

l) numero di deleghe contenenti somme dovute ex art. 57 (41-47, 7, D.E.);

m) numero di records tipo 1 inseriti nel file (48-53, 6, D.E.);

n) numero di records tipo 3 inseriti nel file (54-59, 6, D.E.);

o) numero di records anagrafici (60-65, 6, D.E.): numero di records anagrafici inseriti nella bobina;

p) numero di aziende (66-70, 5, D.E.): numero di aziende i cui dati sono registrati nella bobina;

q) filler (71-150, 80, D.E.): vale sempre zero.

ALLEGATO 3

CONTENUTO INFORMATIVO DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AL MINISTERO DELLE FINANZE.

ESERCIZIO	Esercizio di riferimento
ERARIO/REGIONE	E = conto erario R = conto regione
IMPUTAZIONE	
CAPO	Indica il capo di entrata
CAPITOLO	Indica il numero del capitolo di entrata
ARTICOLO	Indica il numero dell'articolo
COMP/RES	C = conto competenza R = conto residui
KEY-QUIETANZA	
TESORERIA	Tesoreria competente sulla quietanza
NUMERO	Numero identificativo della quietanza
SOTTONUMERO	Sottonumero assegnato dal sistema per le quietanze pervenute con lo stesso numero
VERSANTE	Codice dell'ufficio o codice ABI
DATA-VALUTA	Data di valuta della quietanza
IMPORTO	Importo della quietanza

92A1701

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° aprile 1992.

Autorizzazione all'ospedale civile S. Lazzaro di Alba al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 65 di Alba (Cuneo) in data 24 settembre 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale civile S. Lazzaro di Alba;

Vista la relazione favorevole, in data 25 luglio 1989, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile S. Lazzaro di Alba è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso le nuove sale operatorie della divisione di oculistica dell'ospedale civile S. Lazzaro di Alba.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Cagigregoriu dott. Eugenio, primario della divisione di oculistica dell'ospedale civile S. Lazzaro di Alba;

Bocchio dott.ssa Renata, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale civile S. Lazzaro di Alba;

Alberti dott. Alberto, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale civile S. Lazzaro di Alba.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 65 di Alba (Cuneo) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A1719

DECRETO 1° aprile 1992.

Autorizzazione all'ospedale «Maria Vittoria» di Torino al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio-sanitaria locale Torino IV di Torino, in data 27 settembre 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «Maria Vittoria» di Torino;

Vista la relazione favorevole, in data 5 febbraio 1990, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «Maria Vittoria» di Torino è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso le nuove sale operatorie site presso l'edificio «F» della divisione di oculistica dell'ospedale «Maria Vittoria» di Torino.

Art. 3

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Heer prof. Giuseppe, primario della divisione di oculistica dell'ospedale «Maria Vittoria» di Torino;

Antoniotti dott. Vittorio, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale «Maria Vittoria» di Torino;

Montinaro dott. Gian Franco, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale «Maria Vittoria» di Torino;

Anselmetti dott. Giovanni, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale «Maria Vittoria» di Torino;

Reviglio dott.ssa Agnese, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale «Maria Vittoria» di Torino;

Tedesco dott. Giorgio, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale «Maria Vittoria» di Torino;

De Lellis dott.ssa Anna Maria, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale «Maria Vittoria» di Torino;

Dolcino dott.ssa Daniela, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale «Maria Vittoria» di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio-sanitaria locale Torino IV di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A1720

DECRETO 3 aprile 1992.

Inserimento dell'ossigeno liquido nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 10, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, il quale stabilisce che nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione da parte dell'assistito, destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1983, con il quale, sulla base di una disposizione legislativa corrispondente a quella in seguito inserita nel citato decreto legislativo n. 463/1983, è stato incluso l'ossigeno F.U. prescritto a scopo terapeutico fra i farmaci del prontuario terapeutico a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Rilevato che il menzionato decreto ministeriale 28 luglio 1983 doveva ritenersi riferito al solo ossigeno gassoso, non essendo ancora incluso l'ossigeno liquido nella Farmacopea ufficiale;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1991, con cui è stato approvato il supplemento 1991 della Farmacopea ufficiale, nel quale è inserita la monografia dell'ossigeno liquido;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del 25 ottobre 1991, favorevole all'inserimento dell'ossigeno liquido fra i farmaci del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, purché a un costo non superiore a quello dell'ossigeno gassoso e con limitazione di prescrizione a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui all'art. 1, n. 14, del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1992, con il quale la tariffa nazionale di vendita al pubblico dell'ossigeno liquido è stata fissata in L. 1.200 per 100 litri, espressi in ossigeno gassoso;

Decreta:

Art. 1.

L'ossigeno liquido è inserito fra i farmaci del Prontuario terapeutico nazionale per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione da parte dell'assistito.

La prescrizione dell'ossigeno liquido è a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine, accertata secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991.

Il presente decreto ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A1749

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 aprile 1992.

Richiamo alle armi per l'aggiornamento di personale militare in congedo per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1992 sono previsti i seguenti richiami alle armi di personale ancora soggetto agli obblighi militari, per l'aggiornamento ed addestramento:

milleduecentocinque ufficiali, settecentocinquanta sottufficiali e cinquemilacento militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei Corpi dell'Esercito;

centoquarantaquattro ufficiali e novantasei sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare;

trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Il Ministro della difesa stabilirà per ogni Arma, Corpo, Servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti dallo stesso Ministro della difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1992
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 91

92A1748

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 1992.

Determinazione del costo per i servizi di assistenza e del coefficiente unitario di tassazione alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale ed internazionale per l'anno 1992.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411 e 15 febbraio 1985, n. 25;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411 del 1977, come modificato dalla legge n. 25 del 1985, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1991 dividendo i costi che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta relativa all'attività aerea internazionale per il numero delle unità di servizio previste per tale tipo di attività;

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;

Vista la legge n. 385 del 15 dicembre 1990;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge n. 160/1989 la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali è determinata secondo i criteri di cui alla legge n. 411 del 1977 come modificata dalla legge n. 25 del 1985;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea internazionale per il 1992 è pari a 3.078.372;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea nazionale è pari a 830.938;

Considerato che per l'anno 1992 per la tassa di sorvolo nazionale è da calcolare una quota di recupero dei costi pari al 90% ai sensi dell'art. 5, punto 7, della legge n. 160/1989;

Vista la delibera n. 233 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 28 novembre 1991;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, e dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1992 è determinato in L. 268.891.017.411.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1992 è determinato in L. 87.348.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge 5 maggio 1989, n. 160, e dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per il 1992 è determinato in L. 72.581.132.695.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge 5 maggio 1989, n. 160, il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per l'anno 1992 è determinato in L. 78.614.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1992

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 27

92A1721

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 1° aprile 1992.

Proroga del termine per la stipula di atti di concessione per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1992, con cui sono stati approvati i progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio;

Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge 30 dicembre 1988, n. 556, la regione è tenuta a stipulare gli atti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione di progetti approvati, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dei progetti;

Considerato che la regione Lazio ha fatto presente l'impossibilità di procedere agli adempimenti di cui sopra a causa di insorte difficoltà amministrative;

Ritenuto che le motivazioni addotte dalla regione appaiono meritevoli di considerazione in quanto il termine di cui al richiamato art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 556, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione, alla luce dei motivi sopracitati;

Ritenuto che nella situazione così delineatasi non esistono le condizioni per esercitare legittimamente la facoltà di revoca dei finanziamenti già concessi;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

Decreta:

Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, la regione Lazio provvederà alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini indicati nel decreto citato nelle premesse.

Roma, 1° aprile 1992

Il Ministro: TOGNOLI

92A1702

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 16 gennaio 1992.

Individuazione dei comuni della regione Abruzzo tenuti all'adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti all'adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Abruzzo del 28 agosto 1990, n. 5755, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Abruzzo;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/1991, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 16 gennaio 1992

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 62

ALLEGATO *A*

REGIONE ABRUZZO

ELENCO DEI COMUNI TENUTI AD ADOTTARE UN PROGRAMMA PER PISTE CICLABILI (LEGGE 28 GIUGNO 1991, N. 208)

Capoluoghi di provincia:

L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti.

Altri:

Pescocostanzo, Pescasseroli, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Tagliacozzo, Caramanico, Alba Adriatica, Tortoreto, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ovindoli, Lucoli, Castel di Sangro, Rocca Pia, Campo di Giove, S. Stefano di Sessanio, Villetta Barrea, Sante Marie, Opi, Secinaro, Gamberale, Pizzoferrato, Pretoro, Pietracamela, Schiavi d'Abruzzo, Castiglione Messer Marino, Fano Adriano, Cortino, Rocca S. Maria, S. Eufemia a Maiella, Casalbordino, Torino di Sangro, Fossacesia, Rocca S. Giovanni, S. Vito, Martinsicuro, Canistro, Corfinio, Castelvecchio Subequo, Introdacqua, Navelli, Pettorano sul Gizio, Poggio Picenze, Scoppito, Carsoli, Castellafiume, Civitella Roveto, Morino, Capestrano, Collelongo, Magliano dei Marsi, Barisciano, Pizzoli, Oricola, Pacentro, Pescina, Luco dei Marsi, Pratola Peligna, Castel di Ieri, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Palena, Roccascalegna, Lettopalena, Villamagna, Borrello, Rosello, Civitella Messer Raimondo, Montazzoli, Canosa Sannita, Colledimezzo, Carunchio, Paglieta, Casoli, Furci, Bellante, Montefino, Colonnella, Brittoli, Elice, Tocca a Casauria, Rapino, Quadri, Liscia, Celenza sul Trigno, Torrebruna, Fraine, Villa S. Maria, Treglio, Orsogna, Tollo, Castelfrentano, Poggiofiorito, Arielli, Filetto, S. Giovanni Teatino, Cepagatti, Alanno, Civitella Casanova, Loreto, Salle, Castilenti.

92A1712

DECRETO 16 gennaio 1992.

Individuazione dei comuni della regione Sardegna tenuti all'adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti all'adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Sardegna del 28 novembre 1991, n. 42/267, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Sardegna;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/1991, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 16 gennaio 1992

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 63

ALLEGATO *A*

REGIONE SARDEGNA

ELENCO DEI COMUNI TENUTI AD ADOTTARE UN PROGRAMMA PER PISTE CICLABILI (LEGGE 28 GIUGNO 1991, N 208)

Capoluoghi di provincia:

Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano.

Altri:

Muravera, Villasimius, Sorso, Olbia, Alghero, Selargius, Quartu S. Elena, Lanusei, S. Teresa di Gallura, Serramanna, Stintino, Arborea, Bosa, Bottida, Burgos, Gavoi, Marrubiu, Orosei, S. Maria Coghinas, S. Nicolo D'Arcidano, Sennori, Sinnai, Tempio Pausania, Uras, Usini, Uta, Viddalba.

92A1713

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E PER L'EDITORIA

ORDINANZA 7 aprile 1992.

Approvazione dei modelli di cui agli articoli 12, 13, 16, 17 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. (Ordinanza n. 01/92).

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E PER L'EDITORIA

Visti gli articoli 12, 13, 16, 17 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

ADOTTA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Nella presente ordinanza e nei modelli ad essa allegati la legge 6 agosto 1990, n. 223, è indicata con la denominazione «la legge», ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, è indicato con la denominazione «il regolamento».

Art. 2.

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed i concessionari privati di cui all'art. 16 della legge devono presentare la domanda di iscrizione al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive redatta secondo il modello di cui all'allegato RNIR/1.

2. I soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, devono presentare la domanda di iscrizione al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive redatta secondo il modello di cui all'allegato RNIR/2.

3. Le imprese di produzione o di distribuzione di programmi e le concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi devono presentare la domanda di iscrizione al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive redatta secondo il modello di cui all'allegato RNIR/3.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 devono presentare, per i soggetti di cui all'art. 12, comma 5, della legge, la domanda di iscrizione al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive redatta secondo il modello di cui all'allegato RNIR/4.

5. I consorzi autorizzati alla trasmissione di programmi in contemporanea, ai sensi dell'art. 21 della legge, devono presentare la domanda di iscrizione al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive redatta secondo il modello di cui all'allegato RNIR/5.

Art. 3.

1. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, qualora costituiti in forma societaria, devono presentare gli elenchi di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b)* e lettera *c)*, numeri 1, 2 e 3 del regolamento, redatti rispettivamente secondo i modelli di cui agli allegati AP/1, AP/2, AP/3 e AP/4.

2. I modelli di cui al precedente comma devono essere utilizzati anche per la redazione delle comunicazioni periodiche di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)* e lettera *c)*, del regolamento.

Art. 4.

1. Le comunicazioni di cui all'art. 13 della legge devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato RNIR/13.

2. Le comunicazioni di cui al comma precedente devono essere notificate all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e per l'editoria tramite ufficiale giudiziario.

Art. 5.

1. Tutte le domande, gli elenchi e le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché tutti gli atti e i documenti che vanno ad essi allegati, devono essere in regola con le disposizioni sul bollo e devono essere debitamente sottoscritti ed autenticati conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del regolamento.

2. È esente da imposta di bollo la documentazione prevista dall'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come disposto dal comma 12 dello stesso articolo.

Roma, 7 aprile 1992

Il Garante: SANTANIELLO

Mod. RNIR/1[1]
Concessionaria pubblica e concessionari ex Art. 16
IN BOLLO[2]

AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E PER L'EDITORIA.
Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive
Via Boncompagni, 15

00187 - ROMA

RISERVATO ALL'UFFICIO
CRONOLOGICO__________ Tipo trasm. domanda (P/M)____ Data trasmissione domanda (se per posta) Data presentazione domanda (se a mano) __________

Il sottoscritto[3]____________________
nato a ________________ il__________
residente in[4]____________________
Tel.__________ **Codice Fiscale**__________
nella sua qualità di[5]____________________
de[6]____________________
titolare di[7]____________________

CHIEDE, ai sensi dell'art. 12 della Legge 6 agosto 1990, n. 223, l'iscrizione del predetto concessionario nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

QUADRO A - CONCESSIONARIO

1 - **DENOMINAZIONE**[8]____________________
________________ SIGLA__________
Natura giuridica[9]____________________
Data di approvazione del bilancio[10]__________
Termine statutario per l'approvazione del bilancio[10]__________
Quotata in borsa (SI/NO)[11]_____

2 - **SEDE LEGALE**[12]:
____

Telefoni__________ **Codice Fiscale**[13] __________
FAX __________ **Partita IVA**[13] __________

3 - **ISCRIZIONI**[14]:

	Località	Numero	Anno
CANCELLERIA TRIBUNALE			
CAMERA DI COMMERCIO			

Settore di attività[15] ____________________
____
Codice attività[15] __________

QUADRO B - CONCESSIONI[16]

N.1 - Emittente[17] ______________________ Tipo[18] ___
N.2 - Emittente ______________________ Tipo ___
N.3 - Emittente ______________________ Tipo ___[19]

QUADRO B/1[20] **N. __ EMITTENTE** ______________________

1 - ESTREMI DELLA CONCESSIONE:
Provvedimento del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
N.______________ in data______________
Bacino o bacini d'utenza serviti:
____
____
____
Scadenza della concessione______________________

2 - TITOLARITA' DELL'EMITTENTE[21]:
____
____
____
____

3 - DENOMINAZIONE E/O SIGLA SOTTO CUI L'EMITTENTE EFFETTUA LE TRASMISSIONI:______________________
Estremi di registrazione del MARCHIO[22]:
____

4 - UBICAZIONE DELL'EMITTENTE[23]:
____
____
Telefoni______________________ FAX______________

5 - RESPONSABILE DEI PROGRAMMI:
[24]______________________
nato a______________________ il______________
residente in[25]______________________
Tel.______________ **Codice Fiscale**______________

6 - EVENTUALE PARTECIPAZIONE a consorzi e/o intese per la trasmissione in contemporanea (art. 21, L. 6/8/1990, n. 223)[26]
Autorizzazione del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
n.______________[27] in data______________
Data di scadenza dell'autorizzazione______________
Denominazione del consorzio______________________

7 - NOTIZIARI GIORNALISTICI[28]:
N.1 - Testata:______________________
N.2 - Testata:______________________[29]

QUADRO B/2[30]	N. __ TESTATA________________________________

1 - ESTREMI DELLA REGISTRAZIONE:
Tribunale di______________________________________
Iscrizione N.________________ in data____________
Periodicità della Testata: ______________________
Data di inizio dei notiziari: ___________________

2 - DIRETTORE RESPONSABILE:
[31] ____
nato a__________________________________ il______
residente in[32]__________________________________
Tel.__________________ **Codice Fiscale**_________

Si allega alla domanda la seguente documentazione:[33]

1) Copia **autenticata** ed in **bollo** dell'Atto Costitutivo[34].

2) Copia **autenticata** ed in **bollo** dello Statuto[34].

3) Copia **autenticata** ed in **bollo** della deliberazione concernente la nomina degli organi esecutivi e di controllo, con l'indicazione dei soggetti titolari del potere di rappresentanza[34]

4) Elenco dei soci della società concessionaria (**Mod. AP/1**), e n. __ atti relativi a patti parasociali concernenti detta società[35].

5) N. __ elenchi dei soci delle società intestatarie di azioni o quote della società concessionaria (**Mod. AP/2**), e n. __ atti relativi a patti parasociali concernenti dette società[36].

6) N. __ elenchi dei soci delle società controllanti o collegate alla concessionaria (**Mod. AP/3**), e n. __ atti relativi a patti parasociali concernenti dette società[37].

7) Elenco delle azioni o quote di società controllanti e delle azioni o quote proprie possedute, anche tramite società fiduciarie o interposte persone, dalla società concessionaria o autorizzata (**Mod. AP/4**)[38].

8) N. __ domande di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L. 6/8/1990, n. 223 (**Mod. RNIR/4**)[39].

9) **Documentazione relativa agli adempimenti previsti dalla Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni**[40].

10) Copia (o copie) delle intese e/o dei contratti di consorzio stipulati ai sensi dell'art. 21 della L. 6.8.1990, n. 223, con emittenti operanti in altri ambiti locali per la trasmissione in contemporanea dei medesimi programmi[41].

11) Documentazione relativa al marchio di trasmissione[42].

FIRMA AUTENTICATA[43]

NOTE AL MOD. RNIR/1

1 **Il presente modello, predisposto in base a quanto previsto dall'art. 12 del *Regolamento*, potrà essere riprodotto a cura degli interessati, anche con mezzi meccanografici, purché ne venga rigorosamente rispettato il contenuto.**

2 Apporre, ai sensi della normativa fiscale vigente, una marca da bollo da L. 10.000 ogni **4 facciate utilizzate** o **frazione di 4**.

3 **COGNOME** e **Nome**.

4 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

5 Specificare se trattasi di: **Titolare** nel caso di **imprese individuali; Legale rappresentante** nel caso di **società, persone giuridiche, associazioni non riconosciute**, etc.

6 Indicare la denominazione **esatta** e **completa** del soggetto titolare della concessione; nel caso di **imprese individuali** andrà indicata la denominazione della **DITTA** (artt. 2563 e segg. Codice Civile). Vedere anche le indicazioni contenute al successivo **QUADRO A**, nota n. **8**.

7 Specificare una delle seguenti ipotesi:
- Concessione pubblica.
- Concessione (o concessioni) ai sensi dell'art. 16 della Legge 6.8.1990, n. 223.

8 Indicare la denominazione **esatta** e **completa** del soggetto titolare della concessione secondo le seguenti modalità:
- **per le imprese individuali**: la denominazione della **DITTA** (artt. 2563 e segg. Codice Civile) con la quale l'impresa è iscritta nel **registro ditte** della Camera di Commercio;
- **per le società e le cooperative**: l'esatta **RAGIONE SOCIALE** con la quale la società è iscritta nel **registro ditte** della Camera di Commercio o nel **registro delle società** del Tribunale;
- **per le persone giuridiche** in genere compresi gli **enti ecclesiastici**: la denominazione con la quale il soggetto è iscritto nel **registro delle persone giuridiche** del Tribunale;
- **per le associazioni non riconosciute**: la denominazione contenuta nello **statuto**.

9 Precisare a quale delle seguenti figure appartiene il soggetto concessionario: **impresa individuale; società semplice**, società in nome collettivo (**SNC**), società di fatto (**s.d.f.**), società in accomandita semplice (**SAS**); società a responsabilità limitata (**s.r.l.**), società per azioni (**SPA**), società in accomandita per azioni (**SAPA**); **cooperativa; fondazione, associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, ente ecclesiastico**; altro (**da specificare**).

10 Da specificare soltanto per le **società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata.**

11 Da specificare soltanto per le **società per azioni.**

12 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

13 Secondo la normativa fiscale vigente.

14 In base alle indicazioni contenute alla nota n. **8**, inserire di seguito, a seconda dei casi, gli estremi di iscrizione al registro delle società o a quello delle persone giuridiche presso il Tribunale e/o al registro ditte della Camera di Commercio.

15 Da trarre dalla dichiarazione annuale IVA o dalla dichiarazione dei redditi.

16 Nel presente **QUADRO B** vanno indicati in maniera riassuntiva il numero, la denominazione ed il tipo di concessioni rilasciate al richiedente da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

17 Indicare per esteso la denominazione di ogni singola emittente per cui il soggetto richiedente ha ottenuto concessione.

18 Inserire uno dei seguenti codici, corrispondenti al tipo di emittenza per cui è stata rilasciata la concessione (v. art. 16 della *Legge*):

Radiodiffusione **televisiva** in ambito **nazionale** cod. 1
Radiodiffusione **televisiva** in ambito **locale** cod. 2
Radiodiffusione **sonora** in ambito **nazionale** a carattere **comunitario** cod. 3
Radiodiffusione **sonora** in ambito **nazionale** a carattere **commerciale** cod. 4
Radiodiffusione **sonora** in ambito **locale** a carattere **comunitario** cod. 5
Radiodiffusione **sonora** in ambito **locale** a carattere **commerciale** cod. 6.

19 Aggiungere altre righe qualora necessario.

20 Il presente **QUADRO B/1** deve essere ripetuto integralmente per ciascuna delle emittenti elencate nel precedente **QUADRO B**.

21 Qualora il **CONCESSIONARIO** non sia anche proprietario dell'**EMITTENTE**, precisare di seguito il **rapporto giuridico** (Es.: contratto di affitto o simili) in base al quale ne detiene la gestione nonché le **generalità del proprietario**. Indicare **anche** gli estremi dei contratti, o di altri atti o provvedimenti (es. sentenze dell'autorità giudiziaria) che stanno alla base del rapporto. **Nel caso in cui il concessionario sia semplice proprietario dell'emittente inserire soltanto la dizione "PROPRIETA'".**

22 **Qualora** la denominazione, sigla o emblema dell'emittente sia stata registrata come marchio nel **REGISTRO BREVETTI** indicare di seguito gli estremi del provvedimento di registrazione. **Si prega altresì di allegare copia del marchio medesimo.**

23 Nell'ipotesi di varie sedi **ripetere** la voce n. 4 precisando per ognuna la destinazione (es. studi o impianti di trasmissione, amministrazione, sede commerciale, etc.), Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP).

24 **COGNOME** e **Nome**.

25 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

26 Lasciare in bianco la voce n. 6 qualora l'emittente non faccia parte di nessuna intesa o consorzio per la trasmissione in contemporanea; ripetere la voce nel caso di partecipazione a più di un'intesa o consorzio (vedere anche gli **ALLEGATI** sotto la voce n. 10).

27 Nell'ipotesi in cui l'autorizzazione non sia stata ancora rilasciata inserire **"IN ATTESA AUTORIZZAZIONE"**.

28 Indicare di seguito in maniera riassuntiva i nomi delle testate giornalistiche, facenti capo alla **EMITTENTE**, e registrate presso il Tribunale ai sensi dell'art. 10 della *Legge*.

29 Aggiungere altre righe qualora necessario.

30 Il presente **QUADRO B/2** deve essere ripetuto integralmente per ciascuna delle **TESTATE GIORNALISTICHE** trasmesse da ogni **EMIT-**

TENTE indicate in maniera riassuntiva al precedente **QUADRO B/1**, alla voce n. **7**.

31 **COGNOME** e **Nome**.

32 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

33 Inserire di seguito soltanto le voci relative agli allegati che interessano il richiedente, secondo le indicazioni contenute nelle note successive, fatta eccezione per l'allegato n. 9, che deve essere trasmesso indifferentemente da tutti i soggetti.

34 Da allegare solamente per le **persone giuridiche**, comprese le **società** e gli **enti ecclesiastici**, nonché per le **associazioni non riconosciute** (vedere l'art. **12**, comma **4**, lettera **a**), del *Regolamento*).

35 Da allegare solamente nel caso in cui **l'impresa concessionaria** sia costituita in **forma societaria** (vedere l'art. **12**, comma **4**, lettera **b**), del *Regolamento*).

36 Da allegare solamente nel caso in cui **la società** sia costituita in forma di **società per azioni**, o **in accomandita per azioni**, o **a responsabilità limitata**, in aggiunta al Mod. AP/1 (vedere l'art. **12**, comma **4**, lettera **c**), n. **1**, del *Regolamento*).

37 Da allegare per **le società** costituite in una delle forme di cui alla precedente nota n. **36**. Nel modello **AP/3** vanno elencati tutti quei soggetti che eventualmente si trovino, nei confronti della società concessionaria, in una posizione di **controllo o di collegamento** ai sensi degli articoli 37 della L. 6/8/1990, n. 223, e 2359 del Codice Civile (vedere l'art. **12**, comma **4**, lettera **c**), n. **2**, del *Regolamento*).

38 Da allegare per **le società** costituite in una delle forme di cui alla precedente nota n. **36** (vedere l'art. **12**, comma **4**, lettera **c**), n. **3**, del *Regolamento*).

39 Da allegare per **le società** costituite in una delle forme di cui alla precedente nota n. **36** (vedere anche l'art. 12, comma 3 **ultimo periodo**, del *Regolamento*). **Si evidenzia che ai sensi dell'art. 12, comma 5 ultima parte della *Legge*, l'iscrizione dei soci costituiti da persone fisiche va richiesta quando questi possiedano almeno il 2% delle azioni o quote della società.**

40 Tale documentazione, richiesta ai fini dell'applicazione della **normativa antimafia**, va presentata indistintamente da parte di **tutti i soggetti richiedenti**. Per la raccolta dei documenti attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell'art. **10-sexies commi 2 e 4 della L. 31.5.1965, n. 575**, così come modificato da ultimo dall'art. **20 del D.L. 13.5.1991, n. 152**, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della **Legge 12.7.1991, n. 203 (Gazz. Uff. 12.7.1991, n. 162)**. **Alternativamente**, il richiedente ha la facoltà di presentare la certificazione rilasciata dalla Prefettura su richiesta dell'interessato, ai sensi del **comma 6** del soprarichiamato art. 10-sexies. Si evidenzia che la suddetta documentazione deve essere di **data non anteriore a tre mesi**, ed è **esente da bollo** ai sensi del **comma 12** dell'art. 10-sexies.

41 Vedere l'art. **12**, comma **4**, lettera **d**) del *Regolamento*.

42 Vedere il **QUADRO B/1**, alla voce n. **3**, e relativa nota n. **22**.

43 La firma del **Titolare** o del **Legale Rappresentante** (vedere le note n. 3 e n. 5) dovrà essere autenticata da un **Notaio** o in **Comune**.

Mod. RNIR/2[1]
Autorizzati ex artt. 38 e 43 L.14/4/75, n.103.
IN BOLLO[2]

AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E PER L'EDITORIA.
Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive
Via Boncompagni, 15

00187 - ROMA

RISERVATO ALL'UFFICIO

CRONOLOGICO______________________ Tipo trasm. domanda (P/M)____
Data trasmissione domanda (se per posta)
Data presentazione domanda (se a mano) ____________________

Il sottoscritto[3]______________________________
nato a______________________________ il______________
residente in[4]______________________________
Tel.______________ **Codice Fiscale**______________
nella sua qualità di[5]______________________________
de[6]______________________________
titolare di[7]______________________________

CHIEDE, ai sensi dell'art. 12 della Legge 6 agosto 1990, n. 223, l'iscrizione del predetto soggetto autorizzato nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

QUADRO A - TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - DENOMINAZIONE[8]______________________________
______________________________ SIGLA______________
Natura giuridica[9]______________________________
Data di approvazione del bilancio[10]______________________________
Termine statutario per l'approvazione del bilancio[10]______________
Quotata in borsa (SI/NO)[11]_____

2 - SEDE LEGALE[12]:

____

Telefoni______________ **Codice Fiscale[13]** ______________
FAX ______________ **Partita IVA[13]** ______________

3 - ISCRIZIONI[14]:

	Località	Numero	Anno
CANCELLERIA TRIBUNALE			
CAMERA DI COMMERCIO			

Settore di attività[15] ______________________________

Codice attività[15] ______________

QUADRO B[16] - AUTORIZZAZIONE

1 - ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE:
Provvedimento del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
N.______________________ in data______________________
Bacino o bacini d'utenza serviti:
____
____
____
____
Scadenza dell'autorizzazione______________________

2 - DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE DI CUI VENGONO RIPETUTI I PROGRAMMI[17]:______________________ SIGLA__________
NAZIONALITA'[18]:______________________
SEDE[19]:
____

3 - EVENTUALE SEDE ITALIANA DELL'EMITTENTE ESTERA[20]:
____
____
Telefoni______________________ FAX__________

4 - EVENTUALE RESPONSABILE DEI PROGRAMMI[21]:
[22]____
nato a______________________ il__________
residente in[23]______________________
Tel.______________ **Codice Fiscale**______________

5 - EVENTUALE RAPPRESENTANTE IN ITALIA DELL'EMITTENTE ESTERA[24]:
[25]____
nato a______________________ il__________
residente in[26]______________________
Tel.______________ **Codice Fiscale**______________

6 - NOTIZIARI GIORNALISTICI IN LINGUA ITALIANA[27]:
N.1 - Testata:______________________
N.2 - Testata:______________________[28]

QUADRO B/1[29] N. __ TESTATA______________________

1 - ESTREMI DELLA REGISTRAZIONE:
Tribunale di______________________
Iscrizione N.______________ in data______________
Periodicità della Testata: ______________________
Data di inizio dei notiziari: ______________________

2 - DIRETTORE RESPONSABILE:
[30]____
nato a______________________ il__________
residente in[31]______________________
Tel.______________ **Codice Fiscale**______________

Si allega alla domanda la seguente documentazione:[32]

1) Copia **autenticata** ed in **bollo** dell'Atto Costitutivo[33].

2) Copia **autenticata** ed in **bollo** dello Statuto[33].

3) Copia **autenticata** ed in **bollo** della deliberazione concernente la nomina degli organi esecutivi e di controllo, con l'indicazione dei soggetti titolari del potere di rappresentanza[33].

4) Elenco dei soci della società autorizzata (**Mod. AP/1**), e n. __ atti relativi a patti parasociali concernenti detta società[34].

5) N. __ elenchi dei soci delle società intestatarie di azioni o quote della società autorizzata (**Mod. AP/2**), e n. __ atti relativi a patti parasociali concernenti dette società[35].

6) N. __ elenchi dei soci delle società controllanti o collegate alla autorizzata (**Mod. AP/3**), e n. __ atti relativi a patti parasociali concernenti dette società[36].

7) Elenco delle azioni o quote di società controllanti e delle azioni o quote proprie possedute, anche tramite società fiduciarie o interposte persone, dalla società concessionaria o autorizzata (**Mod. AP/4**)[37].

8) N. __ domande di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L. 6/8/1990, n. 223 (**Mod. RNIR/4**)[38].

9) **Documentazione relativa agli adempimenti previsti dalla Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni**[39].

FIRMA AUTENTICATA[40]

NOTE AL MOD. RNIR/2

1 **Il presente modello, predisposto in base a quanto previsto dall'art. 12 del** *Regolamento*, **potrà essere riprodotto a cura degli interessati, anche con mezzi meccanografici, purché ne venga rigorosamente rispettato il contenuto.**

2 Apporre, ai sensi della normativa fiscale vigente, una marca da bollo da L. 10.000 ogni **4 facciate utilizzate** o **frazione di 4.**

3 **COGNOME** e **Nome.**

4 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

5 Specificare se trattasi di: **Titolare** nel caso di **imprese individuali; Legale rappresentante** nel caso di **società, persone giuridiche, associazioni non riconosciute,** etc..

6 Indicare la denominazione **esatta** e **completa** del soggetto titolare della autorizzazione; nel caso di **imprese individuali** andrà indicata la denominazione della **DITTA** (artt. 2563 e segg. Codice Civile). Vedere anche le indicazioni contenute al successivo **QUADRO A,** nota n. **8.**

7 Specificare una delle seguenti ipotesi:
- Autorizzazione (o autorizzazioni) ai sensi dell'art. 38 della Legge 14.4.1975, n. 103.
- Autorizzazione (o autorizzazioni) ai sensi dell'art. 43 della Legge 14.4.1975, n. 103.

8 Indicare la denominazione **esatta** e **completa** del soggetto titolare della autorizzazione secondo le seguenti modalità:
- per le **imprese individuali**: la denominazione della **DITTA** (artt. 2563 e segg. Codice Civile) con la quale l'impresa è iscritta nel **registro ditte** della Camera di Commercio;
- per le **società e le cooperative**: l'esatta **RAGIONE SOCIALE** con la quale la società è iscritta nel **registro ditte** della Camera di Commercio o nel **registro delle società** del Tribunale;
- per le persone giuridiche in genere compresi gli **enti ecclesiastici**: la denominazione con la quale il soggetto è iscritto nel **registro delle persone giuridiche** del Tribunale;
- per le **associazioni non riconosciute**: la denominazione contenuta nello **statuto.**

9 Precisare a quale delle seguenti figure appartiene il soggetto concessionario: **impresa individuale; società semplice,** società in nome collettivo (**SNC**), società di fatto (**s.d.f.**), società in accomandita semplice (**SAS**); società a responsabilità limitata (**s.r.l.**), società per azioni (**SPA**), società in accomandita per azioni (**SAPA**); **cooperativa; fondazione, associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, ente ecclesiastico;** altro (**da specificare**).

10 Da specificare soltanto per le **società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata.**

11 Da specificare soltanto per le **società per azioni.**

12 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

13 Secondo la normativa fiscale vigente.

14 In base alle indicazioni contenute alla nota n. **8,** inserire di seguito, a seconda dei casi, gli estremi di iscrizione al registro delle società o a quello delle persone giuridiche

presso il Tribunale e/o al registro ditte della Camera di Commercio.

15 Da trarre dalla dichiarazione annuale IVA o dalla dichiarazione dei redditi.

16 Il presente **QUADRO B** deve essere ripetuto per ciascuna delle autorizzazioni ex artt. 38 e 43 rilasciate dal Ministero delle Poste al soggetto richiedente.

17 Per le autorizzazioni ex art. 43 indicare soltanto RAI; per le autorizzazioni ex art. 38 indicare la denominazione completa dell'emittente estera.

18 Soltanto per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 38.

19 Soltanto per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 38.

20 Nell'ipotesi di varie sedi **ripetere** la voce n. **3** precisando per ognuna la destinazione (es. studi o impianti di trasmissione, amministrazione, sede commerciale, etc.), Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP).

21 Soltanto per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 38.

22 **COGNOME** e **Nome**.

23 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

24 Soltanto per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 38.

25 **COGNOME** e **Nome**.

26 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

27 Soltanto per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 38. Indicare di seguito in maniera riassuntiva i nomi delle testate giornalistiche, facenti capo alla **EMMITTENTE ESTERA**, EVENTUALMENTE registrate presso un Tribunale italiano ai sensi della Legge 8.2.1948, n. 47.

28 Aggiungere altre righe qualora necessario.

29 Il presente **QUADRO B/1** deve essere **ripetuto** integralmente per ciascuna delle **TESTATE GIORNALISTICHE** in lingua italiana, trasmesse da ogni **EMITTENTE ESTERA**, indicate in maniera riassuntiva al precedente **QUADRO B**, alla voce n. **6**.

30 **COGNOME** e **Nome**.

31 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

32 Inserire di seguito soltanto le voci relative agli allegati che interessano il richiedente, secondo le indicazioni contenute nelle note successive, fatta eccezione per l'allegato n. 9, che deve essere trasmesso indifferentemente da tutti i soggetti.

33 Da allegare solamente per le **persone giuridiche**, comprese le **società** e gli **enti ecclesiastici**, nonché per le **associazioni non riconosciute** (vedere l'art. **12**, comma **4**, lettera **a)**, del *Regolamento*).

34 Da allegare solamente nel caso in cui **l'impresa autorizzata** sia costituita in **forma societaria** (vedere l'art. **12**, comma **4**, lettera **b)**, del *Regolamento*).

35 Da allegare solamente nel caso in cui **la società** sia costituita in forma di **società per azioni**, o **in accomandita per azioni**, o **a responsabilità limitata**, in aggiunta al Mod. AP/1 (vedere l'art. **12**, comma **4**, lettera **c)**, n. **1**, del *Regolamento*).

36 Da allegare per **le società** costituite in una delle forme di cui alla precedente nota n. **35**. Nel modello **AP/3** vanno elencati tutti quei soggetti che eventualmente si trovino, nei confronti della società concessionaria, in una posizione di

controllo o di collegamento ai sensi degli articoli 37 della L. 6/8/1990, n. 223, e 2359 del Codice Civile (vedere l'art. 12, comma 4, lettera c), n. 2, del *Regolamento*).

37 Da allegare per **le società** costituite in una delle forme di cui alla precedente nota n. 35 (vedere l'art. 12, comma 4, lettera c), n. 3, del *Regolamento*).

38 Da allegare per **le società** costituite in una delle forme di cui alla precedente nota n. 35 (vedere anche l'art. 12, comma 3 ultimo periodo, del *Regolamento*). **Si evidenzia che ai sensi dell'art. 12, comma 5 ultima parte, della *Legge* l'iscrizione dei soci costituiti da persone fisiche va richiesta quando questi possiedano almeno il 2% delle azioni o quote della società.**

39 Tale documentazione, richiesta ai fini dell'applicazione della **normativa antimafia**, va presentata indistintamente da parte di **tutti i soggetti richiedenti**. Per la raccolta dei documenti attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell'art. **10-sexies commi 2 e 4 della L. 31.5.1965, n. 575**, così come modificato da ultimo dall'art. **20 del D.L. 13.5.1991, n. 152**, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della **Legge 12.7.1991, n. 203 (Gazz. Uff. 12.7.1991, n. 162)**. **Alternativamente**, il richiedente ha la facoltà di presentare la certificazione rilasciata dalla Prefettura su richiesta dell'interessato, ai sensi del **comma 6** del soprarichiamato art. 10-sexies. Si evidenzia che la suddetta documentazione deve essere di **data non anteriore a tre mesi**, ed è **esente da bollo** ai sensi del **comma 12** dell'art. 10-sexies.

40 La firma del **Titolare** o del **Legale Rappresentante** (vedere le note n. 3 e n. 5) dovrà essere autenticata da un **Notaio** o in **Comune**.

Mod. RNIR/3[1]
Imprese di pubblicità e di produzione e/o distribuzione di programmi.
IN BOLLO[2]

AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E PER L'EDITORIA.
Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive
Via Boncompagni, 15

00187 - ROMA

RISERVATO ALL'UFFICIO
CRONOLOGICO ____________ Tipo trasm. domanda (P/M)____ Data trasmissione domanda (se per posta) Data presentazione domanda (se a mano) ____________

Il sottoscritto[3]____________
nato a ____________ il____________
residente in[4]____________
Tel.____________ **Codice Fiscale**____________
nella sua qualità di[5]____________
de[6]____________
esercente l'attività di[7]____________
CHIEDE, ai sensi dell'art. 12 della Legge 6 agosto 1990, n. 223, l'iscrizione dell'impresa predetta nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

QUADRO A - IMPRESA

1 - DENOMINAZIONE[8]____________
____________ SIGLA____________
Natura giuridica[9]____________
Data di approvazione del bilancio[10]____________
Termine statutario per l'approvazione del bilancio[10]____________
Quotata in borsa (SI/NO)[11]_____

2 - SEDE LEGALE[12]:
____
Telefoni____________ **Codice Fiscale**[13] ____________
FAX ____________ **Partita IVA**[13] ____________

3 - ISCRIZIONI[14]:

	Località	Numero	Anno
CANCELLERIA TRIBUNALE			
CAMERA DI COMMERCIO			

Settore di attività[15] ____________
____
Codice attività[15] ____________
Data inizio attività ____________

QUADRO B[16] - EMITTENTE
DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE:
SEDE:
Data di stipula del contratto: ____________________ Data di scadenza del contratto: ____________________ ESCLUSIVA (SI/NO):____

Si allega alla domanda la seguente documentazione:[17]

1) Copia **autenticata** ed in **bollo** dell'Atto Costitutivo[18].

2) Copia **autenticata** ed in **bollo** dello Statuto[18].

3) Copia **autenticata** ed in **bollo** della deliberazione concernente la nomina degli organi esecutivi e di controllo, con l'indicazione dei soggetti titolari del potere di rappresentanza[18].

4) Elenco dei soci della società (**Mod. AP/1**), e n. __ atti relativi a patti parasociali concernenti detta società[19].

5) N. __ elenchi dei soci delle società intestatarie di azioni o quote della società (**Mod. AP/2**), e n. __ atti relativi a patti parasociali concernenti dette società[20].

6) N. __ elenchi dei soci delle società controllanti o collegate alla società richiedente (**Mod. AP/3**), e n. __ atti relativi a patti parasociali concernenti dette società[21].

7) Elenco delle azioni o quote di società controllanti e delle azioni o quote proprie possedute, anche tramite società fiduciarie o interposte persone, dalla società richiedente (**Mod. AP/4**)[22].

8) N. __ domande di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L. 6/8/1990, n. 223 (**Mod. RNIR/4**)[23].

9) **Documentazione relativa agli adempimenti previsti dalla Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni[24].**

FIRMA AUTENTICATA[25]

NOTE AL MOD. RNIR/3

1 **Il presente modello, predisposto in base a quanto previsto dall'art. 13 del *Regolamento*, potrà essere riprodotto a cura degli interessati, anche con mezzi meccanografici, purché ne venga rigorosamente rispettato il contenuto.**

2 Apporre, ai sensi della normativa fiscale vigente, una marca da bollo da L. 10.000 ogni **4 facciate utilizzate** o **frazione di 4**.

3 **COGNOME** e **Nome**.

4 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

5 Specificare se trattasi di: **Titolare** nel caso di **imprese individuali**; **Legale rappresentante** nel caso di **società**.

6 Indicare la denominazione **esatta** e **completa** dell'impresa; nel caso di **imprese individuali** andrà indicata la denominazione della **DITTA** (artt. 2563 e segg. Codice Civile). Vedere anche le indicazioni contenute alla successiva nota n. **8**.

7 Specificare una delle seguenti ipotesi:
- Concessionaria di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici e/o televisivi.
- Produzione e/o distribuzione di programmi radiofonici e/o televisivi.

8 Indicare la denominazione **esatta** e **completa** dell'impresa secondo le seguenti modalità:
- per le **imprese individuali**: la denominazione della **DITTA** (artt. 2563 e segg. Codice Civile) con la quale l'impresa è iscritta nel **registro ditte** della Camera di Commercio;
- per le **società e le cooperative**: l'esatta **RAGIONE SOCIALE** con la quale la società è iscritta nel **registro ditte** della Camera di Commercio o nel **registro delle società** del Tribunale;

9 Precisare a quale delle seguenti figure appartiene l'impresa: **impresa individuale**; **società semplice**, società in nome collettivo (**SNC**), società di fatto (**s.d.f.**), società in accomandita semplice (**SAS**); società a responsabilità limitata (**s.r.l.**), società per azioni (**SPA**), società in accomandita per azioni (**SAPA**); **cooperativa**, etc..

10 Da specificare soltanto per le **società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata.**

11 Da specificare soltanto per le **società per azioni.**

12 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

13 Secondo la normativa fiscale vigente.

14 In base alle indicazioni contenute alla nota n. **8**, inserire di seguito, a seconda dei casi, gli estremi di iscrizione al registro delle società e/o al registro ditte della Camera di Commercio.

15 Da trarre dalla dichiarazione annuale IVA o dalla dichiarazione dei redditi.

16 Il presente **QUADRO B** deve essere ripetuto integralmente per ciascuna delle emittenti con le quali l'impresa ha stipulato contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda (vedere l'art. **13**, comma **2** del *Regolamento*).

17 Inserire di seguito soltanto le voci relative agli allegati che interessano il richiedente, secondo le indicazioni contenute nelle note successive, fatta eccezione per

l'allegato n. 9, che deve essere trasmesso indifferentemente da tutti i soggetti.

18 Da allegare solamente per le **società** (vedere gli artt. **13**, comma **2**, e **12**, comma **4**, lettera **a**), del *Regolamento*).

19 Da allegare solamente nel caso in cui **l'impresa** sia costituita in **forma societaria** (vedere gli artt. **13**, comma **2**, e **12**, comma **4**, lettera **b**), del *Regolamento*).

20 Da allègare solamente nel caso in cui **la società** sia costituita in forma di **società per azioni**, o **in accomandita per azioni**, o **a responsabilità limitata**, in aggiunta al Mod. AP/1 (vedere gli artt. **13**, comma **2**, e **12**, comma **4**, lettera **c**), n. **1**, del *Regolamento*).

21 Da allegare per **le società** costituite in una delle forme di cui alla precedente nota n. **20**. **Nel** modello **AP/3** vanno elencati tutti quei soggetti che eventualmente si trovino, nei confronti della società richiedente, in una posizione di **controllo o di collegamento** ai sensi degli articoli 37 della L. 6/8/1990, n. 223, e 2359 del Codice Civile (vedere gli artt. **13**, comma **2**, e **12**, comma **4**, lettera **c**), n. **2**, del *Regolamento*).

22 Da allegare per **le società** costituite in una delle forme di cui alla precedente nota n. **20** (vedere gli artt. **13**, comma **2**, e **12**, comma **4**, lettera **c**), n. **3**, del *Regolamento*).

23 Da allegare per **le società** costituite in una delle forme di cui alla precedente nota n. **20** (vedere anche l'art. 12, comma **3 ultimo periodo**, del *Regolamento*). **Si evidenzia che ai sensi dell'art. 12, comma 5 ultima parte, della** *Legge* **l'iscrizione dei soci costituiti da persone fisiche va richiesta quando questi possiedano almeno il 2% delle azioni o quote della società.**

24 Tale documentazione, richiesta ai fini dell'applicazione della **normativa antimafia**, va presentata indistintamente da parte di **tutti i soggetti richiedenti**. Per la raccolta dei documenti attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell'art. **10-sexies commi 2 e 4 della L. 31.5.1965, n. 575**, così come modificato da ultimo dall'art. **20 del D.L. 13.5.1991, n. 152**, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della **Legge 12.7.1991, n. 203 (Gazz. Uff. 12.7.1991, n. 162)**. **Alternativamente**, il richiedente ha la facoltà di presentare la certificazione rilasciata dalla Prefettura su richiesta dell'interessato, ai sensi del **comma 6** del soprarichiamato art. 10-sexies. Si evidenzia che la suddetta documentazione deve essere di **data non anteriore a tre mesi**, ed è **esente da bollo** ai sensi del **comma 12** dell'art. 10-sexies.

25 La firma del **Titolare** o del **Legale Rappresentante** (vedere le note n. **3** e n. **5**) dovrà essere autenticata da un **Notaio** o in **Comune**.

Mod. RNIR/4[1]
Soggetti di cui all'art. 12 comma 5 della L. 6.8.1990, n. 223.
IN BOLLO[2]

AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E PER L'EDITORIA.
Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive
Via Boncompagni, 15

00187 - ROMA

RISERVATO ALL'UFFICIO
CRONOLOGICO ____________ Tipo trasm. domanda (P/M)____ Data trasmissione domanda (se per posta) Data presentazione domanda (se a mano) ____________

Il sottoscritto[3]______________________________
con riferimento alla domanda di iscrizione presentata in nome e per conto della società______________________________
____

CHIEDE altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della Legge 6 agosto 1990, n. 223, l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive del soggetto sotto generalizzato, appartenente alla seguente categoria:
[4]______________________________

A tal fine fornisce i seguenti dati concernenti il soggetto da iscrivere[5]:

QUADRO A/1 - PERSONA FISICA
[6]______________________________ nato a ______________________ il__________ residente in[7]______________________________ Tel.______________ **Codice Fiscale**______________

QUADRO A/2 - PERSONA GIURIDICA
1 - **DENOMINAZIONE**[8]______________________________ ______________________ SIGLA__________ Natura giuridica[9]______________________________ Data di approvazione del bilancio[10]______________________ Termine statutario per l'approvazione del bilancio[10]__________ Quotata in borsa (SI/NO)[11]______
2 - **SEDE LEGALE**[12]: ______________________________ Telefoni______________ **Codice Fiscale**[13] ______________ FAX ______________ **Partita IVA**[13] ______________

(segue quadro A/2)

3 - RAPPRESENTANTE LEGALE:
[14] ______________________________
nato a ______________________________ il ______________
residente in[15] ______________________________
Tel. ______________ **Codice Fiscale** ______________

4 - ISCRIZIONI[16]:

	Località	Numero	Anno
CANCELLERIA TRIBUNALE			
CAMERA DI COMMERCIO			

Settore di attività[17] ______________________________

Codice attività[17] ______________

Il soggetto di cui sopra è stato inserito al N.___ del Quadro____ nel Modello[18]__________ relativo all'assetto proprietario della società______________________________ incluso nella documentazione allegata.

Si allega alla domanda la seguente documentazione:[19]

1) Copia **autenticata** ed in **bollo** dell'Atto Costitutivo[20].

2) Copia **autenticata** ed in **bollo** dello Statuto[20].

3) Copia **autenticata** ed in **bollo** della deliberazione concernente la nomina degli organi esecutivi e di controllo, con l'indicazione dei soggetti titolari del potere di rappresentanza[20].

4) **Documentazione relativa agli adempimenti previsti dalla Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni**[21].

FIRMA AUTENTICATA[22]

NOTE AL MOD. RNIR/4

1 **Il presente modello, predisposto in base alle disposizioni di cui all'art 12, comma 5 della L. 6.8.1990, n. 223, e all'art. 12, comma 3 del** *Regolamento*, **potrà essere riprodotto a cura degli interessati, anche con mezzi meccanografici, purché ne venga rigorosamente rispettato il contenuto.** Si rammenta che tali domande vanno inoltrate, esclusivamente **IN ALLEGATO** alle domande di iscrizione dei soggetti di cui all'art. **12**, comma **2** della *Legge*, qualora questi siano **società** costituite in forma di **società per azioni**, o **in accomandita per azioni**, o **a responsabilità limitata. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 12, comma** 5 **ultima parte della** *Legge*, **l'iscrizione dei soci costituiti da persone fisiche va richiesta soltanto quando questi possiedano almeno il 2% delle azioni o quote della società.**

2 Apporre, ai sensi della normativa fiscale vigente, una marca da bollo da L. 10.000 ogni **4 facciate utilizzate** o **frazione di 4.**

3 **COGNOME** e **Nome**. Si ritiene opportuno evidenziare che il presente modello, ai sensi dell'art. **12**, comma **5** della *Legge*, deve essere presentato e sottoscritto a cura dello stesso soggetto che ha presentato e sottoscritto la domanda di iscrizione per conto della società sottoposta all'obbligo di cui al comma **2** dello stesso art. **12**.

4 Inserire una delle seguenti voci:
- Socio della società richiedente
- Socio di società intestataria di azioni o quote della società richiedente
- Società che controlla la società richiedente.
- Socio di società che controlla la società richiedente.

5 Inserire nella domanda **ALTERNATIVAMENTE** uno dei seguenti quadri:
- **QUADRO A/1** qualora il soggetto da iscrivere sia una **persona fisica**;
- **QUADRO A/2** qualora il soggetto da iscrivere sia **una società o una persona giuridica**.

6 **COGNOME** e **Nome**.

7 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP).

8 Indicare la denominazione **esatta** e **completa** del soggetto da iscrivere secondo le seguenti modalità:
- per le **società e le cooperative**: l'esatta **RAGIONE SOCIALE** con la quale la società è iscritta nel **registro ditte** della Camera di Commercio o nel **registro delle società** del Tribunale;
- per le persone giuridiche in genere compresi gli **enti ecclesiastici**: la denominazione con la quale il soggetto è iscritto nel **registro delle persone giuridiche** del Tribunale;
- per le **associazioni non riconosciute**: la denominazione contenuta nello **statuto**.

9 Precisare a quale delle seguenti figure appartiene il soggetto da iscrivere: **società semplice**, società in nome collettivo (**SNC**), società di fatto (**s.d.f.**), società in accomandita semplice (**SAS**); società a responsabilità limitata (**s.r.l.**), società per azioni (**SPA**), società in accomandita per azioni (**SAPA**); **cooperativa**; **fondazione**, **associazione riconosciuta**,

associazione non riconosciuta, ente ecclesiastico; altro (**da specificare**).

10 Da specificare soltanto per le **società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata**.

11 Da specificare soltanto per le **società per azioni**.

12 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP).

13 Secondo la normativa fiscale vigente.

14 **COGNOME** e **Nome**.

15 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

16 In base alle indicazioni contenute alla nota n. **8**, inserire di seguito, a seconda dei casi, gli estremi di iscrizione al registro delle società o a quello delle persone giuridiche presso il Tribunale e/o al registro ditte della Camera di Commercio.

17 Da trarre dalla dichiarazione annuale IVA o dalla dichiarazione dei redditi.

18 Specificare uno dei seguenti Modelli: **AP/1**, **AP/2** o **AP/3**.

19 Inserire di seguito soltanto le voci relative agli allegati che interessano il richiedente, secondo le indicazioni contenute nelle note successive, fatta eccezione per l'allegato n. 4, che deve essere trasmesso indifferentemente da tutti i soggetti.

20 Da allegare solamente per le **persone giuridiche**, comprese le **società** e gli **enti ecclesiastici**, nonché per le **associazioni non riconosciute** (vedere l'art. **12**, comma **4**, lettera **a**), del *Regolamento*).

21 Tale documentazione, richiesta ai fini dell'applicazione della **normativa antimafia**, va presentata indistintamente da parte di **tutti i soggetti richiedenti**. Per la raccolta dei documenti attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell'art. **10-sexies commi 2 e 4 della L. 31.5.1965, n. 575**, così come modificato da ultimo dall'art. **20 del D.L. 13.5.1991, n. 152**, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della **Legge 12.7.1991, n. 203 (Gazz. Uff. 12.7.1991, n. 162)**. **Alternativamente**, il richiedente ha la facoltà di presentare la certificazione rilasciata dalla Prefettura su richiesta dell'interessato, ai sensi del **comma 6** del soprarichiamato art. 10-sexies. Si evidenzia che la suddetta documentazione deve essere di **data non anteriore a tre mesi**, ed è **esente da bollo** ai sensi del **comma 12** dell'art. 10-sexies.

22 La firma del richiedente (vedere la nota n. **3**) dovrà essere autenticata da un **Notaio** o in **Comune**.

Mod. RNIR/5[1]
Consorzi per la trasmissione in contemporanea.
IN BOLLO[2]

AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E PER L'EDITORIA.
Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive
Via Boncompagni, 15

00187 - ROMA

RISERVATO ALL'UFFICIO
CRONOLOGICO ______ Tipo trasm. domanda (P/M)____ Data trasmissione domanda (se per posta) Data presentazione domanda (se a mano) ______

Il sottoscritto[3] ______
nato a ______ il ______
residente in[4] ______
Tel. ______ **Codice Fiscale** ______
nella sua qualità di rappresentante legale del Consorzio:
[5] ______
autorizzato alla trasmissione in contemporanea di programmi per la radiodiffusione[6] ______,

CHIEDE, ai sensi dell'art. **art. 37, comma 2 del D.P.R. 27.3.1992, n. 255**, l'iscrizione del predetto Consorzio nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

QUADRO A - CONSORZIO

1 - DENOMINAZIONE[7] ______
______ SIGLA ______
Natura giuridica[8] ______

2 - SEDE LEGALE[9]:
______

Telefoni ______ **Codice Fiscale**[10] ______
FAX ______ **Partita IVA**[10] ______

3 - ISCRIZIONI[11]:

	Località	Numero	Anno
CANCELLERIA TRIBUNALE			
CAMERA DI COMMERCIO			

Settore di attività[12] ______
______
Codice attività[12] ______
Data inizio attività ______

QUADRO B - AUTORIZZAZIONE ALLA TRASMISSIONE IN CONTEMPORANEA

1 - ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE:
Provvedimento del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
N.______________________________ in data_________________________
Bacini d'utenza serviti:
____
____
____
____
Scadenza dell'autorizzazione:______________________________________

2 - DENOMINAZIONE E/O SIGLA SOTTO CUI IL CONSORZIO EFFETTUA LE TRASMISSIONI:____
Estremi di registrazione del MARCHIO[13]:
____

3 - MODALITA' DI TRASMISSIONE:
Numero giornaliero di ore di trasmissione in contemporanea:_____
Orari di trasmissione: ________________
____
____
Tipologia delle trasmissioni[14]:
____
____
____

QUADRO C[15] | **N.** __ **EMITTENTE**_______________________________________

1 - ESTREMI DELLA CONCESSIONE:
Provvedimento del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
N.____________________________ in data______________________________

2 - DENOMINAZIONE E/O SIGLA SOTTO CUI L'EMITTENTE EFFETTUA LE TRASMISSIONI:____

3 - UBICAZIONE DELL'EMITTENTE[16]:
____
____

Si allega alla domanda la seguente documentazione:

1) Copia **autenticata** ed in **bollo** dell'Atto Costitutivo.

2) Copia **autenticata** ed in **bollo** dello Statuto.

3) Copia **autenticata** ed in **bollo** della deliberazione concernente la nomina degli organi esecutivi e di controllo, con l'indicazione dei soggetti titolari del potere di rappresentanza

4) Documentazione relativa agli adempimenti previsti dalla Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni[17].

5) Documentazione relativa al marchio di trasmissione[18].

FIRMA AUTENTICATA[19]

NOTE AL MOD. RNIR/5

1 **Il presente modello, predisposto in base alle disposizioni di cui all'art 21 della L. 6.8.1990, n. 223, e all'art. 37, comma 2 del *Regolamento*, potrà essere riprodotto a cura degli interessati, anche con mezzi meccanografici, purché ne venga rigorosamente rispettato il contenuto.**

2 Apporre, ai sensi della normativa fiscale vigente, una marca da bollo da L. 10.000 ogni **4 facciate utilizzate** o **frazione di 4**.

3 **COGNOME** e **Nome**.

4 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

5 Indicare la denominazione **esatta** e **completa** del Consorzio. Vedere anche le indicazioni contenute al successivo **QUADRO A**, nota n. **7**.

6 Precisare se si tratta di radiodiffusione **sonora** o **televisiva**.

7 Indicare la denominazione **esatta** e **completa** con la quale il Consorzio è iscritto nel **registro ditte** della Camera di Commercio o nel **registro delle società** del Tribunale.

8 Precisare se si tratta di semplice **consorzio** (artt. 2602 e segg. C.C.) o di **società consortile** (art. 2615-ter C.C.).

9 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP)

10 Secondo la normativa fiscale vigente.

11 In base alle indicazioni contenute alla nota n. **7**, inserire di seguito, a seconda dei casi, gli estremi di iscrizione al registro delle società presso il Tribunale e/o al registro ditte della Camera di Commercio.

12 Da trarre dalla dichiarazione annuale IVA o dalla dichiarazione dei redditi.

13 **Qualora** la denominazione, sigla o emblema del consorzio sia stata registrata come marchio nel **REGISTRO BREVETTI** indicare di seguito gli estremi del provvedimento di registrazione. **Si prega altresì di allegare copia del marchio medesimo.**

14 Secondo le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

15 Il presente **QUADRO C** deve essere ripetuto integralmente per ciascuna delle emittenti facenti parte del Consorzio.

16 Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale (CAP).

17 Tale documentazione, richiesta ai fini dell'applicazione della **normativa antimafia**, va presentata indistintamente da parte di **tutti i soggetti richiedenti**. Per la raccolta dei documenti attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell'art. **10-sexies commi 2 e 4 della L. 31.5.1965, n. 575**, così come modificato da ultimo dall'art. **20 del D.L. 13.5.1991, n. 152**, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della **Legge 12.7.1991, n. 203 (Gazz. Uff. 12.7.1991, n. 162)**. **Alternativamente**, il richiedente ha la facoltà di presentare la certificazione rilasciata dalla Prefettura su richiesta dell'interessato, ai sensi del **comma 6** del soprarichiamato art. 10-sexies. *Si evidenzia* che la suddetta documentazione deve essere di **data non anteriore a tre mesi**, ed è **esente da bollo** ai sensi del **comma 12** dell'art. 10-sexies.

18 Vedere il **QUADRO B**, alla voce *n. 2*, e relativa nota n. **13**.

19 La firma del **Legale Rappresentante** dovrà essere autenticata da un **Notaio** o in **Comune**.

Mod. RNIR/13[1]
Comunicazione ai sensi art. 13 L.223/1990
IN BOLLO[2]

AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E PER L'EDITORIA.
Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive
Via Boncompagni, 15

00187 - ROMA

RISERVATO ALL'UFFICIO	
CRONOLOGICO________________________	**Data notifica**_______________

I sottoscritti[3]:
....
....
....
....

COMUNICANO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, DI AVERE EFFETTUATO IN DATA __________ IL SEGUENTE TRASFERIMENTO[4]:

OGGETTO[5]
....
....
....

TITOLO[6]
....
....
....

CONDIZIONI[7]
....
....
....

FIRMA AUTENTICATA[8] **FIRMA AUTENTICATA**[8]

(ALTRE COMUNICAZIONI)[9]
....
....
....

FIRMA AUTENTICATA[8]

CONSEGNATO PER LA NOTIFICA ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DI ________________ **IN DATA** ______________

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

NOTE AL MOD. RNIR/13

1 **Il presente schema di comunicazione, predisposto in base a quanto previsto dall'art. 16 del** *Regolamento*, **potrà essere riprodotto a cura degli interessati, anche con mezzi meccanografici, purché si attengano in maniera scrupolosa alle indicazioni contenute nelle note, inserendo in maniera completa ed esauriente tutti i dati richiesti.** Si rammenta che tali comunicazioni **andranno notificate all'Ufficio del Garante, tramite ufficiale giudiziario**, entro e non oltre **10 giorni** da ogni *trasferimento, a qualsiasi titolo, di imprese costituite in* forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 12 comma della *Legge*, che interessino più del 10% del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10% abbiano superato tale limite; limite ridotto al 2% per le società per azioni quotate in borsa. **Ovviamente tali trasferimenti andranno comunicati anche quando interessano la totalità del capitale sociale, e quindi il 100% delle quote o delle azioni.**
La comunicazione andrà sottoscritta, come si desume dallo schema, **CONTESTUALMENTE** da entrambe le parti interessate, fatta eccezione per i trasferimenti **mortis causa**, come pure **nell'ipotesi di comunicazione di controllo ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della** *Legge*. **In quest'ultimo caso la dichiarazione sarà effettuata soltanto dal controllante, il quale dovrà curarne la notifica anche alla società controllata.**

2 Apporre, ai sensi della normativa fiscale vigente, una marca da bollo da L. 10.000 ogni **4 facciate utilizzate** o **frazione di 4**.

3 Indicare, sia per il **CEDENTE** che per il **CESSIONARIO**, i dati anagrafici completi (**COGNOME** e **Nome, luogo e data di nascita**), la residenza (**Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale, telefono, telefax**), e il **Codice Fiscale**. Se i dichiaranti agiscono non in proprio ma in qualità di rappresentanti, indicarne lo status (ES.: rappresentante legale, amministratore delegato, socio accomandatario, etc.) nonché gli elementi identificativi completi del soggetto rappresentato secondo le seguenti modalità:

DENOMINAZIONE

- per le **imprese individuali**: la denominazione della **DITTA** (artt. 2563 e segg. Codice Civile) con la quale l'impresa è iscritta nel **registro ditte** della Camera di Commercio;
- per le **società e le cooperative**: l'esatta **RAGIONE SOCIALE** con la quale la società è iscritta nel **registro ditte** della Camera di Commercio o nel **registro delle società** del Tribunale;

NATURA GIURIDICA

Precisare a quale delle seguenti figure appartengono i soggetti: **impresa individuale**; **società semplice**, società in nome collettivo (**SNC**), società di fatto (**s.d.f.**), società in accomandita semplice (**SAS**); società a responsabilità limitata (**s.r.l.**), società per azioni (**SPA**), società in accomandita per azioni (**SAPA**); **cooperativa**.

SEDE

Comune e località, via e numero civico, Codice di Avviamento Postale

CODICE FISCALE E PARTITA IVA
Secondo la normativa fiscale vigente

Qualora uno dei soggetti dichiaranti sia già iscritto al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, indicarne altresì gli estremi di iscrizione a suo tempo comunicati dall'Ufficio del Garante.

4 Il testo precedente potrà essere modificato a seconda delle circostanze (come per esempio nell'ipotesi di dichiarazione di controllo) purché venga mantenuta l'indicazione della **DATA** ed il riferimento all'art. 13 della *Legge*.

5 Indicare gli estremi completi (**DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE, CODICE FISCALE E PARTITA IVA** secondo le indicazioni di cui alla precedente nota n. 3) dell'impresa ovvero della società oggetto del trasferimento o del controllo, nonché, nel caso si tratti di società, la percentuale ed il numero delle quote o delle azioni trasferite, con l'indicazione del loro valore complessivo. **Precisare inoltre quale delle seguenti attività svolga: emittenza televisiva o radiofonica, pubblicità da trasmettere mediante impianti televisivi o radiofonici, produzione e/o distribuzione di programmi televisivi o radiofonici.** Qualora l'impresa o la società sia già iscritta al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, indicare altresì gli estremi di iscrizione a suo tempo comunicati dall'Ufficio del Garante.

6 Indicare a quale titolo viene effettuato il trasferimento (ES.: compravendita, sottoscrizione aumenti di capitale, fusione o incorporazione di società, trasformazione dell'impresa o della società, trasferimento mortis causa, donazioni, etc.), specificando se il trasferimento è stato effettuato a titolo oneroso o gratuito, nonché gli estremi completi dell'atto notarile con il quale sia stato eventualmente perfezionato il trasferimento. Nell'ipotesi di dichiarazione di controllo fornire indicazioni esaurienti e precise dei titoli e degli atti che hanno dato luogo al controllo medesimo.

7 Nell'ipotesi di trasferimento a titolo oneroso indicare l'importo del prezzo pagato; indicare altresì tutte le principali modalità e clausole del contratto.

8 Le firme dei dichiaranti dovranno essere autenticate da un **Notaio** o in **Comune**.

9 Nell'ipotesi di precedenti trasferimenti di quote o di azioni di una società, inferiori ai limiti di cui al comma 1 dell'art. 13, ma che cumulati al trasferimento oggetto della comunicazione superino detti limiti, **il rappresentante legale della società interessata** dovrà fornire in calce alla dichiarazione una comunicazione aggiuntiva con l'indicazione **degli estremi completi di tutti i precedenti trasferimenti**, attenendosi alle istruzioni contenute nelle note precedenti.

Mod AP/1

ASSETTO PROPRIETARIO SOCIETA' 1° LIVELLO

IN BOLLO

RAGIONE SOCIALE ______ Quotata in borsa (Si/No) ______

RISERVATO ALL'UFFICIO
Cronologico:
Data:

CODICE FISCALE	
ASSETTO ALLA DATA DEL	
Capitale Sociale	
N. Azioni Ordinarie	
N. Azioni Privilegiate	
N. Quote	

Data approvazione bilancio	
Capitale Sottoscritto	
Valore unitario az. ordinarie	
Valore unitario az. privilegiate	
Valore unitario quote	

QUADRO A - SOCI

N.	COGNOME e Nome o Ragione Sociale	Q.B.	Codice Fiscale Partita IVA	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni Privilegiate	Valore Quota	%	Diritto di Voto
TOTALI								

MODELLO AP/1 - ASSETTO PROPRIETARIO SOCIETÀ 1° LIVELLO
AVVERTENZE

Il presente modello, predisposto in base a quanto previsto dall'art. 12 comma 4, lettera b), del ***Regolamento*****, potrà essere riprodotto a cura degli interessati, anche con mezzi meccanografici, purché ne venga rigorosamente rispettato il contenuto.** Esso deve essere trasmesso contestualmente alla domanda di iscrizione da tutte le imprese costituite in forma societaria. Andrà inoltre **aggiornato e trasmesso** al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive **annualmente**, secondo quanto previsto dall'art. **17**, comma **1**, lettera **b)** del Regolamento, qualora nel corso dell'anno siano intervenute variazioni dell'assetto proprietario; in assenza di variazioni nello stesso periodo, va comunque data **comunicazione negativa** al *Registro*, sempre entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

Quotata in borsa (Si/No)...
La voce di cui sopra va compilata esclusivamente a cura delle **società per azioni**

ASSETTO ALLA DATA DEL...
Data approvazione bilancio...
L'assetto proprietario contenuto nel **Mod. AP/1** che viene trasmesso contestualmente alla domanda di iscrizione va riferito alla data della domanda medesima. Per le successive comunicazioni annuali, ai sensi del soprarichiamato art. **17**, l'assetto proprietario va riferito alla data dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio. Pertanto nelle successive comunicazioni le due date dovranno essere coincidenti.

N. Azioni Ordinarie...Valore unitario az. ordinarie...
N. Azioni Privilegiate...Valore unitario az. privilegiate...
Le voci di cui sopra vanno compilate esclusivamente a cura delle **società per azioni e in accomandita per azioni**

N. Quote...Valore unitario quote...
Le voci di cui sopra vanno compilate a cura di tutte le società escluse le **società per azioni e in accomandita per azioni.**

QUADRO A - SOCI

COGNOME e Nome o Ragione Sociale
Nella presente colonna vanno elencati i soci della società, siano essi persone fisiche o giuridiche, o associazioni Si rammenta che, qualora si tratti di una società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata), per i soggetti elencati deve essere richiesta l'iscrizione al Registro, mediante presentazione per ognuno di essi del **Mod. RNIR/4**, e relativi allegati, nonché del **Mod. AP/2** qualora si tratti di società. I soci delle società di capitali costituiti da **persone fisiche** proprietarie **di azioni o quote inferiori al 2%** del capitale sociale, non sottoposti a tale obbligo di iscrizione, possono essere indicati riassuntivamente con la voce "N. PERSONE FISICHE", nonché con l'indicazione cumulativa delle **azioni** o **quote** possedute complessivamente da detti soggetti nelle relative colonne. Peraltro vanno in ogni caso iscritti al Registro, e quindi specificati nel presente quadro, tutti i soci **non** costituiti da persone fisiche, anche se in possesso di quote inferiori al 2% del capitale sociale (vedere art. **12**, comma **5** della Legge).

Q.B. (Quotata in borsa)
Nella presente colonna indicare, solamente per le **società per azioni** eventualmente presenti nella precedente colonna, se sono quotate in borsa **(SI/NO)**

Codice Fiscale
Partita IVA
Secondo la normativa fiscale vigente.

N. Azioni Ordinarie
N. Azioni Privilegiate
Le presenti colonne vanno compilate esclusivamente a cura delle **società per azioni e in accomandita per azioni**

Valore Quota
La presente colonna va compilata a cura di tutte le società escluse le **società per azioni e in accomandita per azioni.**

Diritto di voto
Specificare per ognuno dei soci se abbia o meno diritto di voto in assemblea **(SI/NO)**.

QUADRO B - Altre persone aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio

COGNOME e Nome o Ragione Sociale
Nella presente colonna vanno elencati tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, o associazioni, che, pur non essendo soci, abbiano diritto di intervenire, a qualsiasi titolo, all'assemblea che approva il bilancio della società (vedere art. **12**, comma **4**, lett. **b)**, del *Regolamento*).

Q.B. (Quotata in borsa)
Nella presente colonna indicare, solamente per le **società per azioni** eventualmente presenti nella precedente colonna, se sono quotate in borsa **(SI/NO)**.

Codice Fiscale
Partita IVA
Secondo la normativa fiscale vigente.

Titolo e ragioni del diritto di partecipazione
Indicare in maniera chiara ed esauriente, per ognuno dei soggetti elencati nel presente **QUADRO B**, il titolo e/o le ragioni da cui trae origine il diritto di intervento.
Rimane nella facoltà del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive la richiesta di ulteriori precisazioni e chiarimenti circa la posizione dei soggetti elencati, anche mediante l'esibizione della relativa documentazione eventualmente in possesso degli interessati.

Socio Titolare
Indicare il socio, ricompreso nel **QUADRO A**, titolare delle azioni o quote da cui eventualmente trae origine il titolo specificato nella precedente colonna.

Diritto di voto
Specificare per ognuno dei soggetti elencati se abbia o meno diritto di voto in assemblea **(SI/NO)**.

QUADRO C - Società controllanti o collegate ai sensi dell'art. 37 L. n. 223/1990

Ragione Sociale
Nella presente colonna vanno elencate **tutte le società** che si trovino in posizione di controllo o di collegamento nei confronti della società richiedente, in base alle disposizioni contenute nell'art. 37 della Legge 6.8.1990, n. 223, e dell'art. 2359 del Codice Civile Si rammenta che per i soggetti che si trovino in una posizione di **controllo** deve essere richiesta altresì l'iscrizione al Registro, mediante presentazione per ognuno di essi del **Mod. RNIR/4**, e relativi allegati (vedere art. **12**, comma **5** della Legge), nonché del **Mod. AP/3** (vedere art. **12** comma **4**, lettera **c)**, n. **2**, del *Regolamento*)

Q.B. (Quotata in borsa)
Nella presente colonna indicare, solamente per le **società per azioni** eventualmente presenti nella precedente colonna, se sono quotate in borsa (**SI/NO**)

Codice Fiscale
Partita IVA
Secondo la normativa fiscale vigente

Titolo e ragioni del controllo o del collegamento
Precisare, per ognuna delle società elencate nel presente **QUADRO C, se il rapporto con la società di 1° livello è di CONTROLLO o di COLLEGAMENTO**. Indicare quindi in maniera chiara ed esauriente il titolo e/o le ragioni da cui trae origine il controllo o il collegamento, specificando in maniera analitica tutti i passaggi della relativa catena.
Rimane nella facoltà del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive la richiesta di ulteriori precisazioni e chiarimenti circa la posizione dei soggetti elencati, anche mediante l'esibizione della relativa documentazione eventualmente in possesso degli interessati.

FIRMA AUTENTICATA
La firma del **Legale Rappresentante** della società dovrà essere autenticata da un **Notaio** o in **Comune**

Mod AP/2

ASSETTO PROPRIETARIO SOCIETA' 2° LIVELLO

IN BOLLO

RAGIONE SOCIALE | Quotata in borsa (Si/No)

RISERVATO ALL'UFFICIO
Cronologico:
Data:

ASSETTO ALLA DATA DEL	
CODICE FISCALE	
Capitale Sociale	
N. Azioni Ordinarie	
N. Azioni Privilegiate	
N. Quote	

Data approvazione bilancio	
Capitale Sottoscritto	
Valore unitario az. ordinarie	
Valore unitario az. privilegiate	
Valore unitario quote	

QUADRO A - SOCI

N.	COGNOME e Nome o Ragione Sociale	Q.B.	Codice Fiscale Partita IVA	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni Privilegiate	Valore Quota	%	Diritto di Voto
TOTALI								

Mod. AP/2

ASSETTO PROPRIETARIO SOCIETA' 2° LIVELLO

IN BOLLO

QUADRO B - Altre persone aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio

N.	COGNOME e Nome o Ragione Sociale	Q.B.	Codice Fiscale Partita IVA	Titolo e ragioni del diritto di partecipazione	Socio Titolare	Diritto di Voto

ALLEGATI

N. ____ atti relativi a patti parasociali concernenti la società.

RIFERIMENTI

La presente società è censita al QUADRO A, N° d'ordine ___ del Mod. AP/1, relativo alla società

FIRMA AUTENTICATA

MODELLO AP/2 - ASSETTO PROPRIETARIO SOCIETÀ 2° LIVELLO
AVVERTENZE

Il presente modello, predisposto in base a quanto previsto dall'art. 12 comma 4, lettera c), n. 1, del *Regolamento*, **potrà essere riprodotto a cura degli interessati, anche con mezzi meccanografici, purché ne venga rigorosamente rispettato il contenuto.** Esso va trasmesso contestualmente alla domanda di iscrizione a cura delle società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata), qualora nel **QUADRO A** del relativo **Mod. AP/1** siano elencate delle società, ed in tal caso dovrà essere compilato per ciascuna di esse. Andrà inoltre **aggiornato e trasmesso** al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive **annualmente**, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera c) del Regolamento, qualora nel corso dell'anno siano intervenute variazioni dell'assetto proprietario in esso contenuto; in assenza di variazioni nello stesso periodo, va comunque data **comunicazione negativa** al *Registro*, sempre entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte della **società di 1° livello.**

Quotata in borsa (SI/No)...
La voce di cui sopra va compilata esclusivamente per le **società per azioni.**

ASSETTO ALLA DATA DEL...
Data approvazione bilancio...
L'assetto proprietario contenuto nel **Mod. AP/2** che viene trasmesso contestualmente alle domande di iscrizione va riferito alla data della domanda medesima. Per le successive comunicazioni annuali, ai sensi del soprarichiamato art 17, l'assetto proprietario va riferito alla data dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio della **società di 1° livello.** Pertanto la voce "**ASSETTO ALLA DATA DEL**" dovrà sempre **coincidere** con la corrispondente voce del relativo **Mod. AP/1**, mentre la voce "**Data approvazione bilancio**" farà riferimento alla data di approvazione del bilancio della **società di 2° livello.**

N. Azioni Ordinarie...Valore unitario az. ordinarie...
N. Azioni Privilegiate...Valore unitario az. privilegiate...
Le voci di cui sopra vanno compilate esclusivamente per le **società per azioni** e **in accomandita per azioni.**

N. Quote...Valore unitario quote...
Le voci di cui sopra vanno compilate per tutte le società escluse le **società per azioni** e **in accomandita per azioni.**

QUADRO A - SOCI

COGNOME e Nome o Ragione Sociale
Nella presente colonna vanno elencati i soci della **società di 2° livello**, siano essi persone fisiche o giuridiche, o associazioni. Si rammenta che per i soggetti elencati deve essere altresì richiesta l'iscrizione al Registro, mediante presentazione per ognuno di essi del **Mod. RNIR/4**, e relativi allegati. I soci delle società di capitali costituiti da **persone fisiche** proprietarie **di azioni o quote inferiori al 2%** del capitale sociale, non sottoposti a tale obbligo di iscrizione, possono essere indicati riassuntivamente con la voce "N. __ PERSONE FISICHE", nonché con l'indicazione cumulativa delle **azioni** o **quote** possedute complessivamente da detti soggetti nelle relative colonne. Peraltro vanno in ogni caso iscritti al Registro, e quindi specificati nel presente quadro, tutti i soci **non** costituiti da persone fisiche, anche se in possesso di quote inferiori al 2% del capitale sociale (vedere art. **12**, comma **5** della Legge).

Q.B. (Quotata in borsa)
Nella presente colonna indicare, solamente per le **società per azioni** eventualmente presenti nella precedente colonna, se sono quotate in borsa **(SI/NO)**.

Codice Fiscale
Partita IVA
Secondo la normativa fiscale vigente

N. Azioni Ordinarie
N. Azioni Privilegiate
Le presenti colonne vanno compilate esclusivamente per le **società per azioni e in accomandita per azioni.**

Valore Quota
La presente colonna va compilata per tutte le società escluse le **società per azioni e in accomandita per azioni.**

Diritto di voto
Specificare per ognuno dei soci se abbia o meno diritto di voto in assemblea **(SI/NO)**.

QUADRO B - Altre persone aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio

COGNOME e Nome o Ragione Sociale
Nella presente colonna vanno elencati tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, o associazioni, che, pur non essendo soci, abbiano diritto di intervenire, a qualsiasi titolo, all'assemblea che approva il bilancio della società (vedere art. **12**, comma **4**, lett. **c)**, n. **1**, del *Regolamento*).

Q.B. (Quotata in borsa)
Nella presente colonna indicare, solamente per le **società per azioni** eventualmente presenti nella precedente colonna, se sono quotate in borsa **(SI/NO)**.

Codice Fiscale
Partita IVA
Secondo la normativa fiscale vigente.

Titolo e ragioni del diritto di partecipazione
Indicare in maniera chiara ed esauriente, per ognuno dei soggetti elencati nel presente **QUADRO B**, il titolo e/o le ragioni da cui trae origine il diritto di intervento.
Rimane nella facoltà del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive la richiesta di ulteriori precisazioni e chiarimenti circa la posizione dei soggetti elencati, anche mediante l'esibizione della relativa documentazione eventualmente in possesso degli interessati.

Socio Titolare
Indicare il socio, ricompreso nel **QUADRO A**, titolare delle azioni o quote da cui eventualmente trae origine il titolo specificato nella precedente colonna.

Diritto di voto
Specificare per ognuno dei soggetti elencati se abbia o meno diritto di voto in assemblea **(SI/NO)**.

FIRMA AUTENTICATA
Si ritiene opportuno evidenziare che il presente modello, ai sensi dell'art. **12**, comma **5**, della Legge 6.8.1990, n. 223, deve essere presentato e sottoscritto a cura dello stesso soggetto che ha presentato e sottoscritto il **Mod. AP/1** relativo alla corrispondente **società di 1° livello**. La firma dovrà essere autenticata da un **Notaio** o in **Comune**.

Mod. AP/3

ASSETTO PROPRIETARIO SOCIETA' CONTROLLANTE O COLLEGATA

IN BOLLO

RAGIONE SOCIALE

Quotata in borsa (SI/No)

RISERVATO ALL'UFFICIO
Cronologico:
Data:

CODICE FISCALE	
ASSETTO ALLA DATA DEL	
Capitale Sociale	
N. Azioni Ordinarie	
N. Azioni Privilegiate	
N. Quote	

TIPO DI RAPPORTO	
Data approvazione bilancio	
Capitale Sottoscritto	
Valore unitario az. ordinarie	
Valore unitario az. privilegiate	
Valore unitario quote	

QUADRO A - SOCI

N.	COGNOME e Nome o Ragione Sociale	Q.B.	Codice Fiscale Partita IVA	N. Azioni Ordinarie	N. Azioni Privilegiate	Valore Quota	%	Diritto di Voto
TOTALI								

Mod AP/3 ASSETTO PROPRIETARIO SOCIETA' CONTROLLANTE O COLLEGATA IN BOLLO

QUADRO B - Altre persone aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio

N.	COGNOME e Nome o Ragione Sociale	Q.B.	Codice Fiscale Partita IVA	Titolo e ragioni del diritto di partecipazione	Socio Titolare	Diritto di Voto

ALLEGATI
N. ____ atti relativi a patti parasociali concernenti la società.

RIFERIMENTI
La presente società è censita al QUADRO C, N° d'ordine ____ del Mod. AP/1, relativo alla società

FIRMA AUTENTICATA

MODELLO AP/3 - ASSETTO PROPRIETARIO SOCIETÀ CONTROLLANTE O COLLEGATA
AVVERTENZE

Il presente modello, predisposto in base a quanto previsto dall'art. 12 comma 4, lettera c), n. 2, del *Regolamento*, **potrà essere riprodotto a cura degli interessati, anche con mezzi meccanografici, purché ne venga rigorosamente rispettato il contenuto.** Esso va trasmesso contestualmente alla domanda di iscrizione a cura delle società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità **limitata**), ed andrà compilato per ognuna delle società elencate nel **QUADRO C** del relativo **Mod. AP/1**. Andrà inoltre **aggiornato e trasmesso** al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive **annualmente**, secondo quanto previsto dall'art. **17**, comma **1**, lettera **c**) del Regolamento, qualora nel corso dell'anno siano intervenute variazioni dell'assetto proprietario; in assenza di *variazioni nello stesso periodo, va comunque data* **comunicazione negativa** al *Registro*, *sempre entro 30 giorni dalla data di* approvazione del bilancio da parte della **società di 1° livello**.

Quotata in borsa (SI/No)...
La voce di cui sopra va compilata esclusivamente per le **società per azioni**.

TIPO DI RAPPORTO
Precisare **se il rapporto con la società di 1° livello è di CONTROLLO o di COLLEGAMENTO**.

ASSETTO ALLA DATA DEL...
Data approvazione bilancio...
L'assetto proprietario contenuto nel **Mod. AP/3** che viene trasmesso contestualmente alle domande di iscrizione va riferito alla data della domanda medesima. Per le successive comunicazioni annuali, ai sensi del soprarichiamato art. **17**, l'assetto proprietario va riferito alla data dell'assemblea ordinaria che approva il bilancio della **società di 1° livello**. Pertanto la voce "**ASSETTO ALLA DATA DEL**" dovrà sempre **coincidere** con la corrispondente voce del relativo **Mod. AP/1**, mentre la voce "**Data approvazione bilancio**" *farà riferimento alla data di approvazione del bilancio della* **società controllante o collegata**.

N. Azioni Ordinarie...Valore unitario az. ordinarie...
N. Azioni Privilegiate...Valore unitario az. privilegiate...
Le voci di cui sopra vanno compilate esclusivamente per le **società per azioni e in accomandita per azioni**

<u>**N. Quote...Valore unitario quote...**</u>
Le voci di cui sopra vanno compilate per tutte le società escluse le **società per azioni** e **in accomandita per azioni**.

<u>QUADRO A - SOCI</u>

COGNOME e Nome o Ragione Sociale
Nella presente colonna vanno elencati i soci della **società controllante o collegata**, siano essi persone fisiche o giuridiche, o associazioni. Si rammenta che per i soci delle **società controllanti** deve essere altresì richiesta l'iscrizione al Registro, mediante presentazione per ognuno di essi del **Mod. RNIR/4**, e relativi allegati. I soci delle società di capitali costituiti da **persone fisiche** proprietarie **di azioni o quote inferiori al 2%** del capitale sociale, non sottoposti a tale obbligo di iscrizione, possono essere indicati riassuntivamente con la voce "N. __ PERSONE FISICHE", nonché con l'indicazione cumulativa delle **azioni** o **quote** possedute complessivamente da detti soggetti nelle relative colonne. Peraltro vanno in ogni caso iscritti al Registro, e quindi specificati nel presente quadro, tutti i **soci non** costituiti da persone fisiche, anche se in possesso di quote inferiori al **2%** del capitale sociale (vedere art. **12**, comma **5** della Legge).

Q.B. (Quotata in borsa)
Nella presente colonna indicare, solamente per le **società per azioni** eventualmente presenti nella precedente colonna, se sono quotate in borsa (**SI/NO**).

Codice Fiscale
Partita IVA
Secondo la normativa fiscale vigente.

N. Azioni Ordinarie
N. Azioni Privilegiate
Le presenti colonne vanno compilate esclusivamente per le **società per azioni** e **in accomandita per azioni**.

Valore Quota
La presente colonna va compilata per tutte le società escluse le **società per azioni** e **in accomandita per azioni**.

Diritto di voto
Specificare per ognuno dei soci se abbia o meno diritto di voto in assemblea (**SI/NO**).

<u>QUADRO B - Altre persone aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio</u>

COGNOME e Nome o Ragione Sociale
Nella presente colonna vanno elencati tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, o associazioni, che, pur non essendo soci, abbiano diritto di intervenire, a qualsiasi titolo, all'assemblea che approva il bilancio della società (vedere art. **12**, comma **4**, lett. **c)**, n. **2**, del *Regolamento*).

Q.B. (Quotata in borsa)
Nella presente colonna indicare, solamente per le **società per azioni** eventualmente presenti nella precedente colonna, se sono quotate in borsa (**SI/NO**).

Codice Fiscale
Partita IVA
Secondo la normativa fiscale vigente.

Titolo e ragioni del diritto di partecipazione
Indicare in maniera chiara ed esauriente, per ognuno dei soggetti elencati nel presente **QUADRO B**, il titolo e/o le ragioni da cui trae origine il diritto di intervento.
Rimane nella facoltà del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive la richiesta di ulteriori precisazioni e chiarimenti circa la posizione dei soggetti elencati, anche mediante l'esibizione della relativa documentazione eventualmente in possesso degli interessati.

Socio Titolare
Indicare il socio, ricompreso nel **QUADRO A**, *titolare delle azioni o quote da cui eventualmente trae origine il titolo specificato nella* precedente colonna.

Diritto di voto
Specificare per ognuno dei soggetti elencati se abbia o meno diritto di voto in assemblea (**SI/NO**).

FIRMA AUTENTICATA

Si ritiene opportuno evidenziare che il presente modello, ai sensi dell'art 12, comma **5** della Legge 6.8.1990, n. 223, deve essere presentato e sottoscritto a cura dello stesso soggetto che ha presentato e sottoscritto il **Mod. AP/1** relativo alla corrispondente **società di 1° livello**. La firma dovrà essere autenticata da un **Notaio** o in **Comune**.

Mod. AP/4

CONTROLLI INCROCIATI

IN BOLLO

RISERVATO ALL'UFFICIO
Cronologico:
Data:

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

SITUAZIONE ALLA DATA DEL

QUADRO A - PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI CUI AI MOD. AP/1 - AP/2 - AP/3						
N.	Ragione Sociale	N. Azioni Ordinarie possedute	N. Azioni Privilegiate possedute	Valore Quota posseduta	%	Intestazione della partecipazione

QUADRO B - AZIONI O QUOTE PROPRIE				
Intestazione	N. Azioni Ordinarie possedute	N. Azioni Privilegiate possedute	Valore Quota posseduta	%

FIRMA AUTENTICATA

MODELLO AP/4 - CONTROLLI INCROCIATI
AVVERTENZE

Il presente modello, predisposto in base a quanto previsto dall'art. 12 comma 4, lettera c), n. 3, del *Regolamento*, potrà essere riprodotto a cura degli interessati, anche con mezzi meccanografici, purché ne venga rigorosamente rispettato il contenuto. Esso deve essere trasmesso, anche se **negativo**, contestualmente alla domanda di iscrizione ed al **Mod. AP/1** a cura di tutte le società di capitali (per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata). Andrà inoltre **aggiornato e trasmesso annualmente** al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, sempre contestualmente al corrispondente **Mod. AP/1**, secondo quanto previsto dall'art. **17**, comma **1**, lettera **c)** del Regolamento, qualora nel corso dell'anno siano intervenute variazioni; in assenza di variazioni nello stesso periodo, va comunque data **comunicazione negativa** al *Registro*, sempre entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte **della società dichiarante**.

SITUAZIONE ALLA DATA DEL...
La presente voce dovrà **sempre** coincidere con la voce **ASSETTO ALLA DATA DEL...** del corrispondente **Mod. AP/1**.

QUADRO A - PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI CUI AI MOD. AP/1 - AP/2 - AP/3

Ragione Sociale
Nella presente colonna vanno elencate le società, già censite nei **Modelli AP/1, AP/2 e AP/3**, di cui eventualmente la società dichiarante possieda delle partecipazioni proprietarie, anche mediante intestazioni fiduciarie o tramite interposte persone.

N. Azioni Ordinarie possedute
N. Azioni Privilegiate possedute
Le presenti colonne vanno compilate esclusivamente per le **società per azioni** e **in accomandita per azioni** elencate nella precedente colonna.

Valore Quota posseduta
La presente colonna va compilata a cura per tutte le società elencate nella precedente colonna, escluse le **società per azioni** e **in accomandita per azioni**.

% (Percentuale)
La percentuale da indicare nella presente colonna si deve riferire all'entità della partecipazione della società dichiarante nelle società elencate nel presente **QUADRO A.**

Intestazione della partecipazione
Specificare, per ognuna delle partecipazioni indicate nelle precedenti colonne, se esse vengano detenute direttamente dalla società dichiarante, o in caso contrario le persone o le società tramite cui viene esercitato tale controllo.

QUADRO B - AZIONI O QUOTE PROPRIE
Nel presente quadro vanno indicate le partecipazioni proprietarie della società dichiarante non intestate a nessuno dei soci elencati nel **QUADRO A** del corrispondente **Mod. AP/1**, e che la società possiede in proprio anche mediante intestazioni fiduciarie o tramite interposte persone.

Intestazione
Specificare, per ognuna delle partecipazioni che verranno indicate nelle colonne successive, se esse vengano detenute direttamente dalla società dichiarante, o in caso contrario le persone o le società tramite cui viene esercitato tale controllo.

N. Azioni Ordinarie possedute
N. Azioni Privilegiate possedute
Le presenti colonne vanno compilate esclusivamente a cura delle **società per azioni e in accomandita per azioni.**

Valore Quota posseduta
La presente colonna va compilata a cura di tutte le società escluse le **società per azioni e in accomandita per azioni.**

FIRMA AUTENTICATA
La firma del **Legale Rappresentante** della società dovrà essere autenticata da un **Notaio** o in **Comune.**

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Si riportano altresì in appendice alle note le norme che prescrivono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni concernenti l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, nonché degli adempimenti cui debbono ottemperare i soggetti iscritti.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 38 e 43 della legge n. 103/1975.

«Art. 38. — L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonché, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, ne con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto».

«Art. 43. — L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.

Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'art. 39.

Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell'art. 41, ad eccezione del terzo comma.

Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.

L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.

Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'art. 46 della presente legge, e l'autorizzazione viene revocata».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 10, 10-*quater* e 10-*sexies* della legge n. 575/1965:

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previste dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione».

«Art. 10-*quater*. — Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*.

I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'art. 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 3-*ter*».

«Art. 10-*sexies*. — 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenza a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati può essere rilasciata anche su richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenza e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

Sanzioni:

— Si riporta il testo dell'art. 30, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223:

«Art. 30 *(Disposizioni penali)*. — 6. Sono punti con le pene stabilite dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessioni di cui all'art. 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'art. 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'art. 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci».

— Si riporta il testo dell'art. 5-*bis*, comma 1, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, aggiunto dall'art. 8 della legge 4 giugno 1985, n. 281:

«Art. 5-*bis*, comma 1, D.L. n. 95/1974. — L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 4-*bis* e 5 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo

superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni».

— Si riporta il testo dell'art. 31, commi 8, 9, 10, 11 e 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223:

«Art. 31 *(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni).* — 1-7 *(Omissis).*

8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle *prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 36* e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.

11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione».

92A1665

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 10 agosto 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Arcipelago delle Egadi

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 28 luglio 1987, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico l'Arcipelago delle Egadi, che ricade nel territorio comunale di Favignana e che risulta costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone;

Accertato che il predetto verbale del 28 luglio 1987 è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Favignana e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo 11 agosto 1987 - 11 novembre 1987;

Premesso che il gruppo delle Egadi, costituito da tre isole principali, Favignana, Levanzo e Marettimo, e due minori, Maraone e Formica, è un eccezionale insieme ambientale, inscindibile nelle sue parti, sia per i rilevanti valori paesistici che per quelli geologici, naturalistici, formali, storici ed archeologici che lo connotano;

Considerato che dal punto di vista paesaggistico l'Arcipelago delle Egadi presenta notevole interesse, sia per i tratti di costa, in alcune parti alte e a strapiombo sul mare ed in altre, di minore estensione, molto frastagliate e basse, costituite da cale, insenature e grotte, alcune naturali, altre scavate dall'uomo, che formano scorci di eccezionale interesse panoramico; sia per la suggestione del proprio territorio, morfologicamente vario, così come contraddistinto a Favignana, con aree alterne pianeggianti e montagnose che declinano verso il mare con alte coste, e, tra punta Marsala ed il porto, prevalentemente pianeggiante;

Considerato che le peculiarità geologiche e naturali concorrono a dare un'immagine ed una configurazione delle Egadi del tutto particolari: di notevole suggestione nell'isola di Favignana, costituita da calcare, sono le numerose voragini geometrizzate, cave di tufo abbandonate, la cui attività estrattiva si presume risalga all'epoca romana e che furono dagli arabi denominate «Mafie», oggi, vere e proprie sculture a scala territoriale, frutto di un duro lavoro dell'uomo, e luogo di lussureggianti e rigogliosi giardini;

Ritenuto che tale morfologia del territorio può considerarsi un insieme storico e culturale, dove la natura è stata oggetto e non soggetto, e l'immagine che ci è tramandata è di estrema suggestione e bellezza ed interesse, laddove superficialmente si potrebbe pensare di trovarsi di fronte ad un territorio arido e desolato, e abbassando gli occhi c'è la sconvolgente sorpresa di scoprire una natura ipogeica;

Considerato che dal punto di vista naturalistico il gruppo di isole conta numerosi tipi di flora, alcuni dei quali endemici e che, per tale motivo, le «rupi» di Marettimo sono da considerarsi un eccezionale «luogo botanico» dal punto di vista scientifico, così come documentato da due grandi studiosi dell'800, Gussone e Lo Jacono, con le loro ricchezze di specie, alcune delle quali non si ritrovano in Sicilia, ma sono presenti nel litorale centro-meridionale della penisola, quali la Daphine Aleifalia e L'Eradium Marettimum;

Considerato che la peculiarità architettonica dello intero arcipelago ha un notevole valore storico-socio-

culturale; infatti il «modus edificandi» sembra risentire di un certo influsso arabo per la semplicità dei giochi volumetrici e l'essenzialità formale ed è costituito da case prevalentemente a due elevazioni con scale esterne e cortili interni, prive di qualsiasi ornamento superfluo e tipiche di una architettura spontanea la cui soluzione tipologica è dettata dalla funzionalità;

Ritenuto, inoltre, che nei centri abitati tali costruzioni si aggregano le une alle altre formando spazi in cui diviene indiscriminato il rapporto tra pubblico e privato, mentre nell'aperta campagna le abitazioni rurali hanno un aspetto caratteristico, quasi unico, che si integra nel paesaggio; infatti, le configurazioni proposte da tali manufatti, perimetrati da bassi muretti a secco di calcare, con un giardino spesso ricavato dalle cave di tufo abbandonate, e quindi sotto il livello del terreno, appaiono agli occhi del visitatore come parte integrante ed inscindibile del territorio;

Rilevato che, a parte gli aspetti architettonici già accennati, ulteriori episodi costruttivi interessanti, e per certi aspetti unici, caratterizzano le isole Egadi, integrandosi armoniosamente con il già esaltante paesaggio, come i castelli di Favignana e Marettimo, i luoghi di culto, gli stabilimenti per la trasformazione del tonno di Favignana e Formica, quest'ultimi veri e propri «monumenti di archeologia industriale», testimonianza di un processo evolutivo legato alla principale attività produttiva nella storia dell'arcipelago;

Considerato che tutto il territorio delle Egadi, nonché gli specchi d'acqua antistanti la costa, rievocano una storia intensa e di particolare interesse. Tanto evidenziano: l'insediamento di Cala S. Nicola (fine XIII-inizio VII sec. a.C.), quello di contrada Bosco e la «Grotta del Pozzo» a Favignana, nonché il tratto di muro megalitico in contrada Le Case a Marettimo, a dimostrazione della presenza dei fenici prima e punici poi, che fecero delle Egadi una delle loro sedi; la «Battaglia delle Egadi» del 241 a.C., come narrato dalle fonti classiche, tra la flotta cartaginese e quella romana, il cui esito, disastroso per i cartaginesi, segnò la fine della 1ª guerra punica; Marettimo, chiamata dai greci «hieronesos» e cioè «isola sacra», ricordata come punto di approdo e rifugio della flotta cartaginese prima e dopo la battaglia; i resti di un ninfeo o di una piccola terma in contrada Badia e l'impianto per la lavorazione del pesce di punta S. Nicola a Favignana, lo stabilimento per la produzione del garum a Cala Minnola a Levanzo, e i resti di una costruzione in opus caementicium a Marettimo a dimostrazione della determinante presenza romana;

Considerato che, per la loro storia, le isole Egadi rivestono, da un punto di vista archeologico, un carattere di particolare interesse in quanto che, in esse è testimoniata una continuità di vità ininterrotta, a partire dall'età preistorica;

Rilevato che il fatto archeologico più importante è, senza dubbio, costituito dallo straordinario complesso di arte figurativa rupestre rinvenuto nel 1950 in una grotta di Cala dei Genovesi a Levanzo, dove sono rappresentate, con vivace naturalismo, tre figure umane e 29 figure animali (bovidi, cervidi, equidi fra cui l'equus hydruntinus, oggi scomparso), e databile al paleolitico superiore;

Rilevato, inoltre, che sia a Levanzo che a Favignana abbondano grotte con ricchi depositi antropozoici del quaternario e che sempre ad età preistorica, ma ad un momento successivo, sono databili le 22 tombe a forno, di cui molte riutilizzate in epoca romana, ubicate sul massiccio montuoso di «Montagna Grossa» a Favignana;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico tutto l'Arcipelago delle Egadi, costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, e dagli scogli di Formica e Maraone, ricadenti nel comune di Favignana, in conformità della proposta del 28 luglio 1987 della commissione provinciale di Trapani per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Vista la nota n. 27514 del 18 ottobre 1988, con la quale l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dà il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'imposizione del vincolo stesso;

Rilevato che hanno prodotto opposizioni alla proposta di vincolo:

1) il consiglio comunale di Favignana, con delibera n. 98 del 28 maggio 1988, trasmessa con nota n. 9160 dell'11 luglio 1988;

2) le imprese Faraci Franco e altre, con atto del 6 luglio 1988;

3) i signori Azzano Antonino, Marseguerra Salvatore, Spataro Giuseppe, Figliomeni Francesco, Bevilacqua Caterina e Principato Antonino, con separati atti senza data pervenuti il 30 giugno 1988;

4) La Federazione sindacale comunale unitaria (C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.), il comitato per lo sviluppo socio economico delle Egadi e imprenditori e cittadini (complessive 1151 firme), con atto trasmesso dal comune di Favignana con nota n. 9160 dell'11 luglio 1988;

Considerato che le opposizioni predette sono da ritenersi inammissibili, perché prodotte oltre i termini prescritti dall'art. 3 della legge n. 1497/1939, e, comunque, nel merito, generiche e prive di fondamento;

Rilevato, in proposito, che il vincolo paesistico non è di ostacolo all'economia locale nè all'iniziativa edilizia ed urbanistica, ma è preordinato soltanto ad assicurare un ordinato sviluppo economico, edilizio ed urbanistico, al fine di impedire che vengano compromesse le esigenze di tutela paesistica;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'Arcipelago delle Egadi, descritto come sopra e delimitato in rosso nelle planimetrie allegate, che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto, nella seduta del 28 luglio 1987, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del regio decreto n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Favignana, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Favignana, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopraindicata all'albo del comune di Favignana.

Palermo, 10 agosto 1991

L'assessore: LOMBARDO

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI TRAPANI

Verbale della seduta del 28 luglio 1987

L'anno millenovecentottantasette il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 10 nei locali della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nominata con decreto assessoriale n. 1263 del 14 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1987, registro n. 4, foglio n. 251, notificato a questa soprintendenza con nota n. 1370 del 7 luglio 1987 e successivamente notificato dalla soprintendenza ai componenti della commissione con nota n. 796 del 20 luglio 1987, regolarmente convocata con telegramma del 18 luglio 1987 per trattare il seguente ordine del giorno:

1) tutela delle bellezze naturali dell'arcipelago delle Egadi; comprendenti le isole denominate: Favignana, Marettimo, Levanzo, Maraone e Formica, tutte facenti parte del comune di Favignana.

Sono presenti:

(Omissis).

«Il gruppo delle isole Egadi costituito da tre isole principali, Favignana, Levanzo, Marettimo, e due minori Maraone e Formica è un eccezionale insieme ambientale sia, per i rilevanti valori paesistici che per quelli geologici, storici, formali, naturalistici ed archeologici che lo connotano.

L'isola di Favignana, la maggiore per estensione e la più prossima alla costa sicula nella parte meridionale, è costellata dagli isolotti di Galeotta, Galera, Preveto.

L'intero arcipelago delle Egadi è nella sua complessità e per l'etereogenità delle valenze che lo compongono, un autentico monumento.

Diverse sono le peculiarità che concorrono a farne un bene eccezionale, prime fra tutte quelle geologiche e quelle naturali.

Fondamentale in tal senso è l'immagine e la configurazione dell'isola di Favignana, costituita da calcare, con numerose voragini geometrizzate, cave di tufo abbandonate, la cui attività estrattiva si presume risalga all'epoca romana e che furono dagli arabi denominate «Mafie».

Vere sculture a scala territoriale, frutto di un duro lavoro dell'uomo, oggi sono luoghi di rigogliosi e verdi giardini.

Tutto ciò può considerarsi, a giusta ragione, un insieme storico-culturale, dove la natura è stata oggetto e non soggetto, e l'immagine che ci è tramandata è senza ombra di dubbio, di estrema suggestione e bellezza ed interesse l'addove, gli sprofondamenti e le grotte di tufo presentano in alcuni strati ingenti depositi di fossili o laddove, superficialmente si potrebbe pensare di trovarsi di fronte ad un territorio arido e desolato, ed abbassando gli occhi c'è la sconvolgente sorpresa di scoprire una natura ipogeica.

Tutto ciò, deve considerarsi un bene degno della più attenta tutela.

Vi è poi la peculiarità naturalistica e paesaggistica di Favignana che si estende in posizione est-ovest ed è formata da due parti distinte per immagine e natura del terreno:

la prima, si sviluppa da nord a sud, con aree alterne pianeggianti e montagnose che declinano verso il mare con coste alte frastagliate;

la seconda, tra Punta Marsala e il porto è prevalentemente pianeggiante.

A nord di Favignana si trova Levanzo che conta numerosi tipi di flora di cui alcuni endemici.

Ad occidente della costa Aegusea è sita Marettimo l'isola più montuosa e ricca di sorgenti d'acqua dell'arcipelago, l'antica Hiera, la isola sacra dei Greci, è senz'altro la più interessante.

Parlano di Marettimo due grandi studiosi dell'800, Gussone e Lo Jacono, che decumentarono dopo attenti studi la flora dell'isola, ricca di specie endemiche, alcune delle quali non si ritrovano in Sicilia, ma sono presenti nel litorale centro-meridionale della penisola, quali la Daphine Oleifalia e l'Eradium Marettinum.

Le rupi di Marettimo, sono dunque un'eccezionale «luogo botanico» dal punto di vista scientifico, ed una analoga bellezza presenta sotto il profilo paesaggistico.

Lungo il tragitto Trapani - Favignana, vi sono gli scogli di Formica e Maraone, il primo dei quali è quasi globalmente occupato dalla omonima Tonnara e dal faro.

Le coste delle tre isole principali hanno caratteristiche simili, in alcune parti alte a strapiombo sul mare ed in altre di minore estensione molto frastagliate e basse.

Diverse cale, insenature e grotte, alcune naturali, altre scavate dall'uomo, formano scorci d'eccezionale interesse panoramico e naturalistico.

Infine, la peculiarità architettonica dell'intero arcipelago ha un notevole valore storico socio-culturale.

Il «Modus Edificandi», sembra risentire di un certo influsso arabo, per la semplicità dei giochi volumetrici e nella essenzialità formale; case prevalentemente a due elevazioni con scale esterne e cortili interni, prive di qualsiasi ornamento superfluo e tipiche di una architettura spontanea la cui soluzione topologica è dettata dalla funzionalità.

Nei centri abitati tali costruzioni si aggregano le une alle altre, formando spazi in cui diviene indiscriminato, il rapporto tra pubblico e privato, mentre, nell'aperta campagna le abitazioni rurali hanno un aspetto caratteristico quasi unico che si integra nel paesaggio.

Tali manufatti siti in un estensione di terreno perimetrato da muretti a secco, con un giardino spesso ricavato dalle cave di tufo abbandonate e quindi, sotto il livello del terreno, appaiono agli occhi del visitatore come parte integrante e inscindibile del territorio.

I centri abitati di Favignana, più complesso ed articolato, di Levanzo e Marettimo conservano integri alcune originarie caratteristiche, quale la pavimentazione in «balate» del manto stradale e l'eleganza formale delle cortine edilizie ed hanno tutti un diretto rapporto con le estensioni marine.

Suddetti centri abitati, sono per la loro configurazione, per i rapporti volumetrici, per le caratteristiche costruttive e per l'immagine tradizionale, oggetto di una improrogabile tutela.

Non si possono disconoscere inoltre gli episodi architettonici di maggiore rilevanza, che riflettono le vicende storico-sociali ed economiche delle isole, quali: I Castelli di Favignana e Marettimo, i luoghi di culto, i manufatti legati alla pesca del tonno, attività primaria

di Favignana e Formica, ed all'evoluzione che tale attività ebbe durante il periodo dei Florio, e quindi, le tonnare e gli stabilimenti, veri e propri «monumenti di archeologia industriale» e primaria testimonianza di un processo evolutivo le cui sorti, per alterne vicende, sono purtroppo in decadenza.

Per le considerazioni sopraesposte, l'arcipelago delle Egadi costituisce un «unicum paesistico» inscindibile nelle sue parti, e, come tale, va gelosamente tutelato e per quanto possibile, conservato nelle sue, oggi eccezionali componenti, naturali, rurali, architettoniche ed archeologiche.

È da considerare inoltre che, il suddetto arcipelago offre con sorprendente generosità inaspettati scenari nel paesaggio ed un continuo ambiente tale di stupefacente bellezza».

(Omissis).

«Le isole Egadi rivestono, da un punto di vista archeologico, un carattere di particolare interesse in quanto che, in esse, è testimoniata una continuità di vita ininterrotta, a partire dall'età preistorica.

Il fatto archeologico più importante è, senza dubbio, costituito dallo straordinario complesso di arte figurativa rupestre rinvenuto, nel 1950, in una grotta di Cala dei Genovesi (o del Genovese) e Levanzo.

In una camera interna della grotta si trovano due distinte serie di figure, le une incise, le altre dipinte, che documentano una delle principali manifestazioni dell'arte del quaternario in Italia.

Nel primo ciclo, databile al paleolitico superiore (10.000 a.C.), sono rappresentate, con vivace naturalismo, tre figure umane e 29 figure animali (bovini, cervidi, equidi fra cui l'equus hydruntinus, oggi scomparso). La serie delle figure dipinte, inquadrata, sulla base dei confronti con l'arte franco-cantabrica, ad età neo-eneolitica, è costituita da circa un centinaio di figure antropomorfe, zoomorfe e simboliche, nella quali si può seguire una progressiva schematizzazione fino a forme puramente astratte.

Sia a Levanzo che a Favignana (della quale è stata redatta nel 1974 la Carta archeologica ministeriale) abbondano grotte con ricchi depositi antropozoici del quaternario che documentano, grazie ai resti di fauna selvaggia che vi sono rinvenuti, il fatto che le due isole, durante le regressioni marine del pleistocene, dovevano essere unite alla Sicilia da cui le separano solo i bassi fondali.

Sempre ad età preistorica, ma ad un momento successivo, sono databili le 22 tombe a forno, di cui molte riutilizzate in epoca romana, che si trovano sul massiccio montuoso di «Montagna Grossa» a Favignana.

In età storica, le isole Egadi furono frequentate da genti semitiche, fenici prima e punici poi, che ne fecero una delle loro sedi, come dimostrano l'insediamento di Cala S. Nicola (fine VIII/inizio VII sec. a.C), quello di contrada Bosco e la «Grotta del Pozzo» (tomba punica a camera riutilizzata in epoca cristiana), a Favignana; nonché il tratto di muro megalitico in contrada Le Case a Marettimo.

Le fonti classiche narrano che nelle acque di Favignana si svolse nel 241 a.C. la c.d. «Battaglia delle Egadi» tra la flotta cartaginese e quella romana, il cui esito, disastroso per i cartaginesi segnò la fine della I guerra punica.

Marettimo, menzionata come «Iglavnog» o «hieronesos» e cioè «isola sacra», è ricordata come punto di approdo e di rifugio della flotta cartaginese prima e dopo la battaglia.

I rinvenimenti archeologici effettuati nelle Egadi e databili al periodo romano sono parecchi. Si ricordano, in particolare, i resti di un ninfeo o di una piccola terma in contrada Badia e l'impianto per la lavorazione del pesce di Punta S. Nicola, a Favignana; lo stabilimento per la produzione del garum a Cala Minnola, a Levanzo; i resti di una costruzione in opus caementicium, forse un posto di avvistamento, a Marettimo.

Sempre a Marettimo, si trovano i resti di una chiesetta basiliana dello XI-XII sec. d.C.

Si ricordano, infine, i rinvenimenti sottomarini frequentissimi nelle acque delle Egadi; essi consistono, per lo più, in ceppi d'ancora ed in anfore di età punico-ellenistica e romana.

Alla luce di quanto sopra si auspica che sull'arcipelago delle Egadi, così fortemente antropizzato, come abbiamo visto, venga apposto il vincolo di tutela, ai sensi della legge n. 1497/39.

(Omissis).

La commissione, ascoltate le anzidette relazioni, esaminate le cartografie e la documentazione fotografica, dopo ampio e approfondito dibattito delibera di dichiarare di notevole interesse pubblico e di sottoporre a vincolo paesistico e naturalistico tutto l'arcipelago delle Egadi ricadente nel comune di Favignana costituito dalle isole di: Favignana, Levanzo, Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone, ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

92A1669

DECRETO ASSESSORIALE 10 agosto 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio di Carini.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 12 giugno 1986, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha promosso l'ampliamento del vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale di Carini, già deliberato dalla stessa commissione con verbale del 2 maggio 1963, includendovi le aree limitrofe di Piraineto e di contrada Chiachea;

Considerato che il vincolo viene così a comprendere:

1) a valle dell'autostrada, tutto il territorio della fascia costiera del comune di Carini;

2) a monte dell'autostrada:

a) per un primo tratto, tutto il territorio delimitato a nord-ovest dall'autostrada, a sud-ovest dalla linea di delimitazione che segue, per un primo pezzo, il raccordo fra l'autostrada e la statale 113, poi curva a sinistra su via delle Capinere fino all'incrocio con via del Camoscio ed alla continuazione ideale della stessa fino alla statale 113, a sud-est dalla statale 113, ad est dal torrente Chiachea;

b) per un secondo tratto (dallo svincolo per Carini all'Arco del Baglio) tutta una fascia di profondità di m 50;

Accertato che i predetti verbali del 2 maggio 1963 e del 12 giugno 1986 sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Carini e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminate le opposizioni proposte, nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497/1939, da:

1) associazione industriali della provincia di Palermo e ditte «Italtel» e «Imcsi»;

2) rag Matteo Sciarrino, quale sindaco pro-tempore del comune di Carini;

Ritenuto, nel merito delle opposizioni, che:

a) l'apposizione del vincolo paesistico non incide sulle scelte di programmazione territoriale del piano regolatore generale, non prevedendo alcuna prescrizione specifica per lo sviluppo urbanistico della zona vincolata se non quella derivante dall'art. 7 della legge n. 1497/1939, che subordina l'attività edificatoria nella zona sottoposta a tutela al rilascio dell'autorizzazione da parte della competente soprintendenza;

b) la presenza nella zona di Piraineto di insediamenti abitativi non ha modificato in modo irreparabile la situazione dei luoghi, che costituiscono la chiusura geografica e anche visuale del golfo di Carini; molte aree si presentano, infatti, ancora non edificate e le costruzioni finora realizzate presentano caratteristiche abbastanza omogenee di residenze stagionali ad una e due elevazioni.

Identiche considerazioni possono valere per la contrada Chiachea che, come successivamente descritto, presenta tutte le caratteristiche che la legge richiede per l'assoggettamento a vincolo paesistico. Le previsioni del piano regolatore generale per detta zona non sono compromesse dal vincolo, che, nel rispetto della destinazione urbanistica della contrada, interviene a regolare l'attività edificatoria per renderla compatibile con la tutela dei beni protetti;

c) si appalesano inammissibili per carenza di interesse le ragioni addotte dall'associazione industriali, in quanto nelle aree vincolate nel territorio del comune di Carini non sono state comprese la zona industriale, né gli stessi stabilimenti industriali delle società elencate nella opposizione sopra richiamata.

In ogni caso, è infondato il timore che il vincolo possa essere di ostacolo all'espansione delle attuali industrie ed all'insediamento di nuove. Così come per sviluppo urbanistico, anche per quello industriale — secondo il «Programma dell'area metropolitana di Palermo» — il vincolo prevede soltanto che la costruzione di eventuali nuovi insediamenti industriali sia preventivamente sottoposta all'autorizzazione della soprintendenza, perché, nella realizzazione si tenga conto degli aspetti ambientali interessati dall'esecuzione dell'opera;

Rilevato che tutta la fascia costiera — già peraltro sottoposta a vincolo per effetto dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, per una profondità di 300 metri dalla linea di battigia — è così caratterizzata:

il primo tratto, che dal torrente Chiachea arriva allo svincolo autostradale per Carini, si presenta inedificato nella sua totalità, mentre la scogliera è in più punti nascosta da sfabricidi in quanto è stata nel tempo oggetto di discariche abusive;

il secondo tratto, che dallo svincolo autostradale per Carini arriva all'Arco del Baglio, risulta, nella parte a valle dell'autostrada, per 2/3 interamente costruito. Infatti, mentre nell'ultimo tratto, verso l'Arco del Baglio, vi è solo una significativa presenza di lotti inedificati, la porzione che dallo svincolo autostradale arriva all'intersezione in quota fra quest'ultima e la strada per Villagrazia, risulta costituita da una sequenza continua di villette, nella quasi totalità composte da un piano terra e da un primo piano, che, realizzate nella maggior parte dei casi con muri in aderenza, formano una cortina di chiusura lungo la costa, e, nello spregio più assoluto del rispetto del paesaggio e del diritto alla fruizione del litorale, impediscono, a chi percorre gli assi viari di comunicazione, la vista del mare;

il terzo tratto costiero, che dall'Arco del Baglio va fino al confine con il comune di Cinisi, è, entro i 10 metri indicati dal vincolo a monte e a valle dell'autostrada, nella quasi totalità inedificato;

Rilevato che il piano regolatore generale del comune di Carini prevede per queste zone una fascia di rispetto di m 200 dal mare e per le zone immediatamente a ridosso di detta fascia, destinazione a residenza stagionale e a zona per impianti turistico-alberghieri;

Ritenuto opportuno, comunque riconfermare e sottolineare il vincolo relativo al tratto costiero sopra descritto — che, se pur altamente degradato, costituisce parte di una più ampia fascia vincolata interessante i comuni limitrofi di Capaci e Cinisi — anche in previsione di un possibile riassetto urbanistico, con il recupero, previsto dagli strumenti urbanistici, di alcuni tratti della costa ove l'abusivismo ha provocato notevoli guasti, intaccando anche il concetto di asse panoramico che l'autostrada doveva assumere in tale zona;

Considerato che, oltre alla già descritta fascia costiera, il vincolo si estende alle aree limitrofe di Piraineto e di contrada Chiachea per i seguenti motivi:

A) PIRAINETO.

La zona di Piraineto costituisce la chiusura geografica e, quindi, anche visuale del Golfo di Carini — definita all'altro estremo dall'altra penisoletta ricadente nel territorio di Isola delle Femmine — ed è, pertanto, un riferimento ben preciso e significativo dell'immagine della costa sia che la si osservi da terra che da mare.

Detta zona è l'unico tratto della fascia costiera occidentale del palermitano finora non compreso negli elenchi delle bellezze naturali di cui alla legge n. 1497/1939; l'esclusione dalla proposta di vincolo del

1963 era stata determinata non già dalla mancanza di requisiti necessari per l'apposizione del vincolo, ma da considerazioni di carattere economico-sociale, poi venute a decadere, avendo il comune di Carini indicato Piraineto come probabile zona di espansione industriale. Difformemente dalle indicazioni di quegli anni, nella zona di Piraineto sono state realizzate — in parte in zone limitrofe, in parte più all'interno lungo assi stradali creati quasi ortogonalmente al tracciato dell'autostrada — alcune lottizzazioni di residenze stagionali ad una ed a due elevazioni fuori terra, che hanno confermato la intrinseca vocazione della zona, connessa al godimento ed alla fruizione della costa. Molte aree sono ancora inedificate, mentre all'interno della zona di Piraineto si trovano alcuni manufatti architettonici di rilevante interesse storico-artistico, quali il Baglio di Carini e i ruderi di Torre Muzza. Va, infine, ricordato che in detta penisola ricade anche una zona archeologica.

Il piano regolatore generale del comune di Carini prevede per la zona di Piraineto la destinazione a zona «C3» e cioè aree da destinare a nuovi insediamenti abitativi con una densità edilizia territoriale di 0,60 mc/mq e con lotto minimo di mq 800 e la regolamentazione prevede che in detta zona l'edificazione avvenga attraverso piani di lottizzazione convenzionati o piani particolareggiati.

B) CONTRADA CHIACHEA.

Contrada Chiachea — vasto terreno pianeggiante, coltivato a graminacee e, nel tratto più a monte, ad agrumi — si estende al limite del territorio comunale di Capaci e a monte della zona vincolata che va dal torrente Chiachea allo svincolo autostradale per Carini.

In posizione baricentrica rispetto all'area suddetta è ubicata Villa Chiachea, baglio cinquecentesco di notevole interesse storico-artistico, strettamente legato alle vicende storico-artistiche di Carini. L'importanza della zona è data dal fatto che in questa vasta area inedificata può cogliersi, guardando verso mare, l'immagine di quel che doveva essere l'intera fascia costiera del territorio di Carini, prima che l'abusivismo e le errate indicazioni programmatiche ne sconvolgessero gli aspetti.

L'interesse paesaggistico di Chiachea è accentuato dalla singolarità costituita dall'affiancarsi di colture cerealicole alla fascia ed al mare, determinando scorci visuali e combinazioni di colori assai suggestivi, per i quali è possibile dare alla zona di Chiachea l'appellativo di «bellezza» così come inteso dalle leggi di tutela.

Per l'area limitrofa a Villa Chiachea il piano regolatore generale del comune prevede, in parte, la realizzazione di impianti turistico-alberghieri ed, in parte, sulla base di indicazioni programmatiche del piano di sviluppo industriale, l'ubicazione di un depuratore, la cui realizzazione, nel sito sopradetto, appare poco opportuna;

Vista la nota n. 37444 del 3 ottobre 1987, con la quale l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in virtù del decreto del presidente della regione Sicilia 28 febbraio 1979, n. 70, dà il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti del secondo comna dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla imposizione del vincolo di cui trattasi sulle aree demaniali marittime, già, peraltro, tutelate *oper legis*, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la zona del territorio comunale di Carini, come sopra descritta, in conformità della proposta del 12 giugno 1986 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, modificativa del precedente deliberato del 2 maggio 1963 della stessa commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la zona del territorio di Carini, descritta come sopra e delimitata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente ai verbali redatti nelle sedute del 2 maggio 1963 e del 12 giugno 1986 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo e alla relativa planimetria, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Carini, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Carini, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Carini.

Palermo, 10 agosto 1991

L'assessore: LOMBARDO

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE BELLEZZE NATURALI
SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI PALERMO

Verbale n. 21 - Riunione del 2 maggio 1963

Oggi 2 maggio 1963, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Palermo, alle ore 16, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo, debitamente convocata, per discutere il seguente ordine del giorno:

ore 16 - protezione fascia costiera del territorio del comune di Isola delle Femmine;

ore 17 - protezione fascia costiera del territorio del comune di Carini.

Alla seduta hanno preso parte i signori:

(Omissis).

Secondo argomento: «Protezione fascia costiera del comune di Carini». La commissione attende fino alle 17,30 il sindaco di Carini. Poiché non è ancora presente né ha inviato il vice sindaco a rappresentarlo, la commissione decide di deliberare ugualmente il secondo argomento posto all'ordine del giorno.

Osservando dalla planimetria — come del resto è stato costatato sul luogo il giorno 11 aprile — che il percorso della costruenda «Autostrada Punta Raisi» nell'ultimo tratto di attraversamento del territorio di Carini si distacca notevolmente dalla fascia costiera e precisamente dalla Casa Basile (nei pressi dell'Arco del Baglio) fino al confine col territorio del comune di Cinisi (nei pressi della Torre Pozzillo).

Tenendo nel debito conto quanto il sindaco di Carini ha esposto nella precedente adunanza del 20 marzo 1963 (verbale n. 19) sulla necessità di lasciare a zona industriale il triangolo compreso tra la Casa Basile, la Torre Muzza e l'insenatura ad ovest della Casa Lentini.

Decide all'unanimità — tenendo presente le disposizioni contenute nell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1960, n. 1357 — di ridurre al minimo indispensabile, in questo predetto tratto, il vincolo da porre ai margini dell'autostrada e di estenderlo, invece, nell'altro tratto che va dalla Casa Basile (nei pressi dell'Arco del Baglio) fino al limite col territorio del comune di Capaci (delimitato dal torrente Chiachea).

Ciò premesso include nell'elenco delle bellezze d'insieme, ai sensi degli articoli 1, comma quarto, e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una fascia di m 50 di profondità a monte dell'autostrada, ed a valle — dal ciglio dell'autostrada fino al mare — tutto quel tratto dell'autostrada che va dal torrente Chiachea (delimitazione del confine fra il territorio di Capaci ed il territorio di Carini, fino alla Casa Basile (nei pressi, dell'Arco del Baglio) perché in questo percorso si gode dall'autostrada la splendida visione panoramica di tutto il golfo.

Mentre nel seguente percorso dell'autostrada, dalla predetta Casa Basile (nei pressi dell'Arco del Baglio) fino al confine del territorio di Cinisi (nei pressi della Torre Pozzillo) il vincolo viene limitato a metri 10 di profondità sia a valle che a monte dell'autostrada.

La imposizione di questo vincolo d'insieme — che è topograficamente precisato nella planimetria allegata al presente verbale — è stata deliberata all'unanimità dopo attento esame allo scopo di esercitare un controllo dell'edilizia, indipendentemente da qualunque altra norma o provvidenza riguardante la regolamentazione delle autostrade; e conciliando — per quanto possibile — l'interesse pubblico con quello privato per la salvaguardia di questo tratto dell'autostrada (che è salvaguardia della fascia costiera) perché è tutto un belvedere dal quale si gode a monte la bellezza panoramica costituita dall'abitato di Carini arroccato su un monte dove spicca in primo piano il famoso Castello di Carini e circondato all'intorno da una catena di monti disposti a semicerchio di piacevolissimo effetto. A valle si ammira l'incantevole Golfo di Carini.

(Omissis).

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Seduta del 12 giugno 1986

L'anno millenovecentottantasei, il giorno dodici del mese di giugno alle ore diciassette si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Palermo, su invito del presidente arch. G. Di Pace, soprintendente per i beni ambientali e architettonici della Sicilia occidentale, diramato con fono n. 10041 del 10 giugno 1986, e telegramma n. 10040 del 10 giugno 1986 con il seguente ordine del giorno:

definizione vincoli territori comunali di Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Monreale, trattazione preliminare degli adempimenti relativi legge Galasso.

Sono presenti i signori:

(Omissis).

In apertura di seduta si dà lettura delle relazioni proposte dalla Soprintendenza beni ambientali e architettonici di Palermo per l'imposizione del vincolo su parte dei territori comunali di Isola delle Femmine, Capaci, Carini, che qui di seguito si riportano:

(Omissis).

COMUNE DI CARINI.

Premessa:

Il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ricadente nel territorio del comune di Carini, di cui alla riunione del 2 maggio 1963 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, include nell'elenco delle bellezze d'insieme, ai sensi degli articoli 1, comma quarto, e dell'art. 2 della legge suindicata «una fascia di 50 metri di profondità a monte dell'autostrada, ed a valle dal ciglio dell'autostrada sino al mare per tutto quel tratto dell'autostrada che va dal torrente Chiachea (delimitazione del confine fra il territorio di Capaci ed il territorio di Carini) fino alla Casa Basile (nei pressi dell'Arco del Baglio) perché in questo percorso si gode dall'autostrada la splendida visione panoramica di tutto il golfo».

«Mentre nel seguente percorso dell'autostrada, dalla predetta Casa Basile (nei pressi dell'Arco del Baglio) fino al confine col territorio di Cinisi (nei pressi della Torre Pozzillo) il vincolo viene limitato a m 10 di profondità sia a valle che a monte dell autostrada». (Vedi planimetria allegata).

La limitazione del vincolo nel sopradetto ultimo tratto era stata determinata dalla richiesta avanzata dall'allora sindaco, e poi accettata, sulla necessità di lasciare a zona industriale il triangolo compreso tra la Casa Basile, la Torte Muzza e l'insenatura ad ovest della Casa Lentini.

1) *La situazione dei luoghi ad oggi.*

Percorrendo l'autostrada da Palermo verso Cinisi queste le osservazioni in merito alla fascia da vincolare:

1° tratto - dal torrente Chiachea fino allo svincolo per Carini.

L'intera zona si presenta inedificata nella sua totalità non soltanto per le parti ricadenti nella perimetrazione di vincolo, ma per un'estensione ben più vasta, che si inoltra fino alla statale 113.

La scogliera del tratto analizzato è in più punti nascosta da sfabricidi in quanto è stata oggetto di discarica abusiva.

2° tratto - dallo svincolo autostradale per Carini alla intersezione in quota fra quest'ultima e la strada per Villagrazia.

L'intero tratto di costa a valle dell'autostrada risulta interamente costruito. Una sequenza continua di villette, nella quasi totalità composte da un piano terra e da un primo piano, costituisce una cortina quasi continua in quanto le costruzioni sono state realizzate nella maggior parte dei casi con muri in aderenza, nello spregio più assoluto del rispetto del paesaggio e del diritto alla fruizione del litorale, impedendo, a chi percorre gli assi viari di comunicazione, la vista del mare.

Per il tratto a monte dell'autostrada entro i 50 metri i lotti sono in parte inedificati, in parte edificati, sempre con le altimetrie del tratto a valle, ma con maggiore distacco fra le singole villette.

3° tratto - dallo scavalcamento dell'autostrada della via per Villagrazia di Carini fino all'Arco del Baglio.

In questo tratto, che a valle dell'autostrada presenta una profondità maggiore rispetto ai tratti precedenti, abbiamo una significativa presenza di lotti inedificati.

4° tratto - dall'Arco del Baglio fino al confine con il comune di Cinisi.

Entro i 10 metri indicati dal vincolo a monte ed a valle della autostrada, la fascia è nella quasi totalità inedificata.

2. *Le previsioni dello strumento urbanistico.*

Il piano regolatore generale del comune di Carini, di recente approvazione, prevede per le zone in questione una fascia di rispetto di m 200 dal mare e per le zone immediatamente a ridosso di detta fascia, destinazione a residenza stagionale ed a zone per impianti turistico-alberghieri.

È opportuno indicare, per i motivi che verranno poi esposti, anche le destinazioni previste per due zone limitrofe alla fascia di cui al vincolo n. 1497 e, precisamente, la penisoletta di Piraineto e l'area limitrofa a villa Chiachea:

a) per la prima, la destinazione è a zona «C3» e cioè aree da destinare a nuovi insediamenti abitativi con una densità edilizia territoriale di mc/mq 0,60 e con lotto minimo di mq 800. La regolamentazione prevede che in detta zona l'edificazione avvenga attraverso piani di lottizzazione convenzionati o piani particolareggiati;

b) per la seconda il piano regolatore generale prevede in parte impianti turistico-alberghieri ed in parte, sulla base di indicazioni programmatiche del piano di sviluppo industriale, l'ubicazione di un depuratore. Occorre però aggiungere che le indicazioni sopradette hanno in passato e continuano all'oggi a suscitare notevoli perplessità su tale ubicazione dell'impianto la cui realizzazione nel sito sopradetto appare poco opportuna.

3. *Conclusioni.*

Alla luce di quanto sopra premesso, poichè il tratto costiero analizzato, pur se altamente degradato, costituisce parte di una più ampia fascia vincolata interessante i comuni limitrofi di Capaci e Cinisi, si ritiene opportuno riconfermare questo vincolo, anche in previsione di un possibile riassetto urbanistico (zone da ristrutturare) previsto dagli strumenti urbanistici per alcuni tratti della costa ove l'abusivismo ha provocato i guasti sopra descritti, intaccando anche il concetto di asse panoramico che l'autostrada doveva assumere in tale zona.

A parte, quindi, la riconferma del vincolo esistente, si ritiene opportuno estenderlo alle aree limitrofe di Piraineto e di contrada Chiachea per i seguenti motivi:

A) *Piraineto.*

La zona di Piraineto costituisce la chiusura geografica e, quindi, anche visuale del golfo di Carini, che è definito all'altro estremo dall'altra penisoletta ricadente nel territorio di Isola delle Femmine; come tale è quindi un riferimento ben preciso e significativo dell'immagine della costa sia che la si osservi da terra che da mare.

È opportuno, inoltre, sottolineare che detta zona è l'unico tratto costiero non vincolato della fascia costiera occidentale del palermitano, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La suddetta esclusione della perimetrazione di vincolo, proposta per la zona nel 1963, era stata determinata non già dalla mancanza dei requisiti necessari per l'apposizione del vincolo, bensì da considerazioni di carattere economico sociale poi venute a decadere.

Il comune di Carini aveva infatti indicato Piraineto come probabile zona di espansione industriale (si ventilava la scelta dell'area per l'ubicazione dello stabilimento FIAT, Poi realizzato a Termini Imerese).

Difformemente dalle indicazioni di quegli anni, nella zona di Piraineto sono state realizzate alcune lottizzazioni di residenze stagionali ad una ed a due elevazioni fuori terra, che hanno confermato l'intrinseca vocazione della zona, maggiormente connessa, rispetto alle previsioni, al godimento ed alla fruizione della costa.

Dette lottizzazioni sono state realizzate in parte in zone limitrofe al mare, in parte più all'interno lungo assi stradali creati quasi ortogonalmente al tracciato dell'autostrada.

Molte aree sono però ancora inedificate.

All'interno della zona di Piraineto si trovano alcuni manufatti architettonici di rilevante interesse storico artistico quali il Baglio Carini ed i ruderi della Torre Muzza.

Va, infine, ricordato che in detta penisola ricade anche una zona archeologica.

B) *Contrada Chiachea.*

Interessa una vasta area al limite del territorio del comune di Capaci e si estende a monte di quel primo tratto indicato nelle prime pagine di questa relazione, sino alla statale 113.

Si tratta di un vasto terreno pianeggiante, coltivato a graminacee e, nel tratto più a monte, ad agrumi.

In posizione baricentrica rispetto all'area è ubicata villa Chiachea, baglio cinquecentescò di notevole interesse storico-artistico, strettamente legato alle vicende storico artistiche di Carini.

Ai fini dell'apposizione del vincolo si precisa che l'importanza di detta zona è data dal fatto che in questa vasta area inedificata (probabilmente rimasta tale per volontà dei proprietari) può cogliersi, guardando verso mare, l'immagine di quel che doveva essere l'intera fascia costiera del territorio di Carini, prima che l'abusivismo e le errate indicazioni programmatiche ne sconvolgessero gli aspetti.

A maggiore conferma di quanto sopra detto è possibile dare alla zona di Chiachea l'appellativo di «bellezza» così come inteso dalle leggi di tutela.

Infatti fra i caratteri specifici, attraverso i quali la nozione stessa acquista significato, la bellezza del sito è certamente una delle prerogative dell'area esaminata.

L'interesse paesaggistico di Chiachea è accentuato dalla singolarità costituita dall'affiancarsi di colture cerealicole, alla fascia ed al mare, determinando scorci visuali e combinazioni di colori assai suggestivi.

Perimetrazione di vincolo proposta:

È incluso nella perimetrazione di vincolo:

1) a valle dell'autostrada tutto il territorio della fascia costiera del comune di Carini;

2) a monte dell'autostrada:

a) per un primo tratto tutto il territorio delimitato a nord-ovest dall'autostrada, a sud-ovest dalla linea di delimitazione che segue per un primo pezzo il raccordo fra l'autostrada e la statale 113, poi curva a sinistra su via delle Capinere fino all'incrocio con via del Camoscio ed alla continuazione ideale della stessa fino alla statale 113, ad est dal torrente Chiachea;

b) per un secondo tratto (dallo svincolo per Carini all'Arco del Baglio) tutta una fascia di m 50.

(Omissis).

La perimetrazione proposta dalla commissione è la seguente: Carini: è incluso nella perimetrazione di vincolo:

1) a valle dell'autostrada tutto il territorio della fascia costiera del comune di Carini;

2) a monte dell'autostrada:

a) per un primo tratto tutto il territorio delimitato a nord-ovest dall'autostrada, a sud-ovest della linea di delimitazione che segue per un primo pezzo il raccordo fra l'autostrada e la statale 113, poi curva a sinistra su via delle Capinere fino all'incrocio con via del Camoscio ed alla continuazione ideale della stessa fino alla statale 113, a sud-est dalla statale 113, ad est dal torrente Chiachea;

b) per un secondo tratto (dallo svincolo per Carini all'Arco del Baglio) tutta una fascia di m 50.

La suddetta proposta, e relativa perimetrazione, viene approvata dai membri della commissione e la seduta dichiarata chiusa alle ore 19,30.

(Omissis).

92A1703

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del presidente e di alcuni membri del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1992, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 45, si è provveduto alla sostituzione del presidente e di alcuni membri del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il residuo periodo di quadriennio 1990-93.

92A1706

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Aggiornamento dei compensi ai medici, iscritti nelle liste INPS, per le visite di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattia.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1992, avente decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso i compensi, fissati dall'art. 10 del decreto ministeriale 15 luglio 1986, sono rideterminati nelle seguenti misure:

L. 24.000, per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno feriale;

L. 38.500, per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno festivo;

L. 18.000, per visita domiciliare non eseguita in giorno feriale a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

L. 30.000, per visita domiciliare non eseguita in giorno festivo a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

L. 6.000, a visita per spese di trasporto, incrementate di un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per il percorso effettuato fuori dalla cinta urbana.

92A1708

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata l'autorizzazioneconcernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati, a nome dell'impresa Fivat S.r.l., con sede in Torino, via Castiglione, 6-*bis*:

Bacidal Saniflor - al n. 2569 - D.M. 23-6-1977;

Methil Parathion 20% - al n. 2524 - D.M. 23-6-1977.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1978, all'impresa Agrifarmax, con sede in Bellombra (Rovigo) - Adria, via Goresina, 6, del presidio sanitario denominato Dithiomal - E.C., già registrato al n. 2897.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 27 novembre 1979, all'impresa Agrifarmax, con sede in Bellombra (Rovigo) - Adria, via Goresina, 6, del presidio sanitario denominato D.T.M. 50, già registrato al n. 2898.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 27 novembre 1979, all'impresa Agrifarmax, con sede in Bellombra (Rovigo) - Adria, via Goresina, 6, del presidio sanitario denominato D.T.M. 57, già registrato al n. 2899.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 27 novembre 1979, all'impresa Agrifarmax, con sede in Bellombra (Rovigo) - Adria, via Goresina, 6, del presidio sanitario denominato D.T.M. 60, già registrato al n. 2941.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 18 marzo 1977, all'impresa Agrifarmax, con sede in Bellombra (Rovigo) - Adria, via Goresina, 6, del presidio sanitario denominato Citrofos, già registrato al n. 2490.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 14 aprile 1988, all'impresa Bimex, con sede in Isola Vicentina (Vicenza), via Cogolla, 5, del presidio sanitario denominato Dorofin, già registrato al n. 7465.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata a seguito di rinuncia dell'impresa Socoa S.a.s., con sede in Bologna, via Lenin, 45, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione
Ametol	5958	24-05-1984
Frugold	4442	11-09-1981
Visbar	2905	17-10-1978
Cloralin	7162	24-06-1987
Ditiozol	3902	13-10-1980
Voghel	7144	24-06-1987

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, all'impresa ICI - Solplant - S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132, del presidio sanitario denominato Sistan, già registrato al n. 0642.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1992 è stata revocata su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1984, all'impresa Chemia, con sede in S. Agostino (Ferrara), s.s. n. 255 km 46, del presidio sanitario denominato Loven, già registrato al n. 5778.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 22 maggio 1989, all'impresa Sipcam - S.p.a., con sede in Milano, viale G. Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Maidene-Combi, già registrato al n. 7793.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 è stata revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 1° settembre 1972 e 10 marzo 1980, all'impresa Tecniterra, via Tiepolo, 9, con sede in Segrate (Milano), dei presidi sanitari denominati Afidan 35 e Larvatox, già registrati ai numeri 261 e 1623.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 27 marzo 1981, all'impresa Sivam S.p.a., con sede in Milano, via Scarlatti, 30, del presidio sanitario denominato Malertox Mais - A. Fluid, già registrato al n. 4240.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 è stata revocata su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 29 novembre 1980, all'impresa Bimex - S.a.s., con sede in Isola Vicentina (Vicenza), via Cogolla, 5, del presidio sanitario denominato Bi - Zeta - 40, già registrato al n. 4073.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 è stata revocata su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 14 novembre 1986, all'impresa Bimex - S.a.s., con sede in Isola Vicentina (Vicenza), via Cogolla, 5, del presidio sanitario denominato Fitox, già registrato al n. 6881.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 è stata revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 11 novembre 1978 e 24 ottobre 1974, all'impresa Scam - S.r.l., con sede in Modena, via Bellaria, 164, dei presidi sanitari denominati Zealin, e Zealin - L, già registrati ai numeri 2924 e 1360.

92A1727

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **330.000**
- semestrale . . . . . . L. **180.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **60.000**
- semestrale . . . . . . L. **42.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **185.000**
- semestrale . . . . . . L. **100.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **60.000**
- semestrale . . . . . . L. **42.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. **185.000**
- semestrale . . . . . . L. **100.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. **635.000**
- semestrale . . . . . . L. **350.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200